Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 15 del 20 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3605**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, in comune di Allumiere (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2458 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Aloisi de Larderel Folco fu Pompeo, per i terreni ricadenti nel comune di Allumiere (provincia di Roma), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 448.56.50, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 461.79.00

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 123. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Aloisi De Larderel Folco fu Pompeo in comune di Allumiere (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

(Partita catastale n. 1515 *(V C)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE	TAVOLE	REDDITO DOMINICALE Lire
Maggiorana	5	3	1	Seminativo	665	74	15.937,77
Id.	5	4	1	Id.	120	27	594,13
Id.	5	4	2	Id.	166	43	3.985,82
Id.	5	1	–	Bosco ceduo	9	84	63,54
Id.	5	3	2	Seminativo	313	55	7.506,37
Id.	5	3	3	Id.	102	56	2.455,26
Id.	5	2	–	Bosco ceduo	4	05	26,14
Fontana di Sotto.	5	5	1	Seminativo art. n. 106.	165	20	816,09
Id.	5	5	2	Seminativo	318	00	7.612,92
Id.	5	5	3	Id.	99	86	2.390,62
Id.	5	5	4	Id.	84	09	2.013,09
Maggiorana	5	10	–	Pascolo.	1.131	10	15.473,45
Fontana di Sotto.	5	6	A(p)	Bosco ceduo	608	50	7.861,82
Maggiorana	5	9 (p)	–	Id.	501	26	6.476,28
Id.	5	58	–	Pascolo.	195	20	2.670,33
				Totali	4.485	65	75.883,63

Pari ad Ha. 448.56.50

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2458 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 461.79.00 e ad un reddito dominicale di L. 103.469,96 (centotremilaquattrocentosessantanove e cent. 96).

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Fontana Inversa » distinto a V. C. alla Sez. 5, confina :

Nord : con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Rocchette; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 9, la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella; con la strada della Maggiorana; con parte del limite ovest della particella 6/A e con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte ovest rimane alla ditta; con parte del limite est della particella 7; con la linea spezzata del frazionamento operato nuovamente sulla particella 6/A, le cui parti ovest, nord ed est rimangono alla ditta :

Est . con il limite di proprietà coincidente con i fossi Coldimezzo e Freddara ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Marangone.

L'indennità di espropriazione è di L. 26.054.929,95 (ventiseimilionicinquantaquattromilanovecentoventinove e cent. 95) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Vito, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3606.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Amati Alberico fu Romeo, in comune di Castelnuovo di Porto (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Amati Alberico fu Romeo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel pia-

no particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Amati Alberico fu Romeo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), per una superficie di ettari 5.74.49, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 124. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Amati Alberico fu Romeo in comune di Castelnuovo di Porto (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 18 (N. C.)					
Sette Quarte	32	19(p) (p)		Seminativo	1ª	5	74	49	4.308,71

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Prato Grande », confina

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (F. 32), la cui parte sud è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Ovest: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 (f. 32), la cui parte ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.018.255,80 (unmilionediciottomiladuecentocinquantacinque e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3607.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Arcieri Maria fu Nunzio, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arcieri Maria fu Nunzio, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Arcieri Maria fu Nunzio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 20.82.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 125. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Arcieri Maria fu Nunzio vedova Cartoni in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 92740 (*V. C*)			
Valchetta	80	106 (p)	—	Pascolo.	184	49	2.523,84
Id.	80	105 (p)	—	Bosco ceduo	23	72	306,49
				Totali	208	21	2.830,33

Pari ad Ha. 20.82.10

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Valchetta », distinto a V. C. alla mappa 80, confina:

Nord ed *Est* con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 106 la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con parte del limite nord-est della particella 104; con parte del limite est della particella 105 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite est della particella 102; con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.120.072,00 (unmilionecentoventimilasettantadue), e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3608.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Ada fu Francesco, maritata De Gori, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Ada fu Francesco maritata De Gori, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Ada fu Francesco, maritata De Gori, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 39.21.72, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 126. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Ada fu Francesco maritata De Gori in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 173 (N. C)									
Podere Affrica	35	3 (p)	—	Seminativo	3ª	39	21	72	8.627,79

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero », è costituito da un unico accorpamento, confinante :

Nord e *Nord-Est* : con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Quadroni :

Est con il limite di proprietà ;

Sud e *Sud-Ovest* con la linea del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 35), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con il fosso dei Quadroni ;

Ovest e *Nord-Ovest* : con il limite di proprietà.

L'indenità di espropriazione è di L. 1.290.541,25 (unmilioneduecentonovantamilacinquecentoquarantuno e cent. 25) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3609.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Annunziata fu *Francesco, maritata Polese, in comune di Cinigiano* (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, numero 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco maritata Polese, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco maritata Polese, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 65.77.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 127. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Annunziata fu Francesco maritata Polese in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (N. C)					
Parmoletone	13	29	-	Seminativo	3ª	9	75	70	2.146.54
Id.	27	1	—	Id.	3ª	5	47	00	1.203,40
Id.	27	2	-	Fabbr. rur. (corte unita al n. 7)	—	0	29	20	—
Pod. Parmoletone	27	7	—	Fabbr. rur. (con la corte n. 2)	—	0	13	50	—
Ulivetone	27	8	—	Uliveto	3ª	2	18	40	873.60
Pod. Garuzzi	27	9(p)	—	Seminativo	3ª	30	30	56	6.667,24
Parmoletone	27	16	—	Id.	3ª	2	28	90	503,58
Id.	27	17	—	Uliveto	3ª	0	61	40	245,60
Id.	27	18	—	Seminativo	2ª	1	18	10	366,11
Id.	27	19	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	29	40	17,64
Id.	27	20	—	Seminativo	3ª	0	61	50	135,30
Id.	27	21(p)	—	Pascolo cespugliato	1ª	4	87	30	292,38
Id.	27	22	—	Id.	2ª	0	22	70	4,76
Parmoletino	13	8	—	Bosco misto	un.	0	09	00	9,90
Parmoletone	13	9	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	95	30	117 18
Piano	13	19	—	Seminativo	2ª	5	49	70	1.704,07
				Totali		65	77	66	14.287,30

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero », è costituito da un unico accorpamento, confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale per Montenero ;

Est e Sud-Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 27), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il Terzo Residuo ; con il limite nord-ovest della particella 10 (foglio 27) e con parte del limite nord-ovest della particella 21 (F. 27) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (F. 27), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con un fosso senza nome affluente del fosso Cardellato ;

Sud con il limite di proprietà coincidente con il fosso Cardellato ;

Ovest con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.164.545,56 (duemilionicentosessantaquattromilacinquecentoquarantacinque e cent. 56) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3610.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco, maritata Vagnoli, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco, maritata Vagnoli, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Carolina fu

Francesco, maritata Vagnoli, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 59.18.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 128. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Carolina fu Francesco maritata Vagnoli in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Piani	33	2	—	Seminativo	1ª	2	26	80	884,52
Piani del Bigo	33	3	—	Pascolo.	1ª	0	06	10	3,05
Poggio Beccaio.	33	9 (p)	—	Seminativo	3ª	8	56	00	1.883,21
Pod. Africa	35	1	—	Uliveto	2ª	0	56	60	382,05
Id.	35	2	—	Fabbricato rurale	—	0	41	90	—
Id.	35	3 (p)	—	Seminativo	3ª	42	15	96	9.275,11
Id.	35	4	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	26	30	15,78
Id.	35	5	—	Id.	1ª	0	09	00	5,40
Id.	35	6	—	Id.	1ª	0	59	00	35,40
Id.	35	7	—	Id.	1ª	0	59	70	35,82
Pian Colombaio	17	18(p)	—	Id.	1ª	1	00	00	60,00
Strada Dogana.	17	22	—	Seminativo	3ª	0	61	60	135,52
Pian Colombaio	17	15(p)	—	Id.	3ª	2	00	00	440,00
						59	18	96	13.155,86

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Montenero», è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento confinante:

Nord-Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15 e 18 (foglio 17), le cui parti nord-est ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo, con due fossi senza nome affluenti del fosso Rigo; con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 33), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;
Sud: con un fosso senza nome affluente del fosso Rigo;
Sud-Ovest: con il fosso Rigo;
Nord-Ovest: con la strada vicinale Monte Nero Castelnuovo;

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Quadroni;
Est: con il limite di proprietà;
Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Quadroni.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.947.783,65 (Lire unmilionenovecentoquarantasettemilasettecentottantatre e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3611.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco, maritata Magrini, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco maritata Magrini, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco maritata Magrini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 115.95.55 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 129. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco maritata Magrini in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (N. C.)					
Pod. Zancona	77	21	—	Seminativo	3ª	1	18	80	261,36
Id.	77	22	—	Uliveto	3ª	1	05	40	421,60
Id.	77	23	—	Fabbricato rurale	—	0	17	50	—
Il Poggiarone	77	16(p)	—	Bosco ceduo	3ª	9	57	35	325,50
Pod. Zancona	77	24	—	Id.	3ª	0	64	10	21,79
Marganzana	53	23	—	Pascolo cespugliato	1ª	2	79	30	167,58
Id.	53	22	—	Seminativo	3ª	2	99	20	658,24
Id.	53	33	—	Pascolo arborato	un.	11	10	50	777,35
Pellegrini	53	35	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	58	80	35,28
Id.	53	34	—	Seminativo	3ª	1	20	80	265,76
Marganzana	53	37	—	Bosco ceduo	2ª	1	60	80	104,52
Id.	53	36	—	Seminativo	4ª	1	91	00	257,85
Pellegrini	53	38	—	Bosco ceduo	2ª	1	49	60	97,24
Id.	53	39	—	Seminativo	3ª	1	12	40	247,28

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 173 (*N. C.*)					
Pod. Marganzana.	53	45	—	Pascolo arborato	un.	1	63	90	114,73
Id.	53	46	—	Fabbricato rurale	—	0	31	90	—
Id.	53	47	—	Id.	—	0	02	50	—
Pod. Bineschi	53	42	—	Uliveto	2a	0	55	80	376,65
Pod. Marganzana.	53	51	—	Id.	2a	0	63	50	428,62
Id.	53	48	—	Seminativo	3a	4	10	30	902,66
Il Poggiarone	77	13	—	Uliveto.	2a	1	61	70	1.091,47
Pod. Marganzana.	53	50	—	Seminativo	3a	12	11	20	2.664,64
Pod. Bineschi	53	41	—	Seminativo arborato	3a	4	04	70	1.052,22
Il Poggiarone	77	14	—	Seminativo	4a	6	65	80	898,83
Prato Secco	36	14	—	Pascolo.	1a	0	18	00	9,00
Id.	36	11(p)	—	Bosco ceduo	3a	8	11	40	275,87
Il Poggio	36	12(p)	—	Seminativo	4a	8	39	20	1.132,92
Id.	36	13(p)	—	Id.	4a	7	10	00	958,50
Marinelli.	76	11(p)	—	Bosco ceduo	3a	3	05	60	103,90
Id.	76	12	—	Seminativo	3a	0	57	90	127,38
Pod. Zancona	76	24	—	Pascolo.	2a	0	31	80	9,86
Lo Scasso	75	9	—	Fabbricato rurale	—	0	13	70	—
Id.	75	8	—	Seminativo	3a	3	87	30	852,06
Id.	75	7(p)	—	Uliveto.	3a	1	57	90	631,60
Pog. Bineschi	53	49	—	Seminativo arborato	2a	3	25	80	1.042,56
Id.	76	1	—	Fabbricato rurale	—	0	25	30	—
Id.	76	2	—	Uliveto	3a	0	26	50	106,00
Podere Bellavista.	76	13	—	Seminativo	3a	0	44	90	98,78
Id.	76	14	—	Uliveto	2a	1	58	90	1.072,57
Podere Bineschi	76	15	—	Seminativo arborato	2a	7	46	80	2.389,76
Bellavista	76	16(p)	—	Id.	3a	0	17	70	46,03
				Totali		115	95	55	20.027,96

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Montenero», è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento confinante:

Nord, Est, Sud ed *Ovest*: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, confinante:

Nord-Est ed *Est*: con il fosso del Passatone; con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 77), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite ovest e sud della particella 15 (foglio 77); con una nuova linea di frazionamento operato sulla medesima particella 16 (foglio 77), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà; con il fosso di Marinelli; con un fosso senza nome affluente del fosso suddetto; con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 76), la cui parte nord-ovest rimane alla ditta; con la strada vicinale della Zancona; con la strada vicinale Monticello Molino dell'Ente; con la strada vicinale Montenero Montegiovi; con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (F. 76), la cui parte sud-est rimane alla Ditta; con il limite di proprietà;

Ovest e *Nord-Ovest*: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso dei Quadroni.

L'indenità di espropriazione è di L. 3.815.809,32 (lire tremilioniottocentoquindicimilaottocentonove e cent. 32) e salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3612.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco, maritata Magrini, in comune di Casteldelpiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli raticoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco

maritata Magrini, per i terreni ricadenti nel comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco maritata Magrini, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 3.20.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 130. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Enrica fu Francesco maritata Magrini in comune di Casteldelpiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE lire
				Partita catastale n. 194 (*N. C.*)					
Bandite	1	68	—	Incolto produttivo.	un.	0	28	10	0,84
Id.	1	69	—	Id.	un.	0	44	20	1,33
Id.	1	70	—	Seminativo	2ª	0	95	10	133,14
Id.	1	71	—	Bosco ceduo	2ª	0	04	80	2,16
Id.	2	1	—	Id.	2ª	0	48	70	21,92
Id.	2	25	—	Seminativo	2ª	0	97	60	136,64
Id.	2	26	—	Bosco ceduo	2ª	0	01	70	0,77
					Totali	3	20	20	296,80

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Bandite », è costituito da un unico accorpamento, confinante:

Nord, Est, Sud, Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 101.197,23 (Lire centounmilacentonovantasette e cent. 23) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3613.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Flavio fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Viso il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Flavia fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Flavio fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 119.38.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 131. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Flavio fu Francesco in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Tesoro.	15	1 (p)	—	Pascolo cespugliato	1ª	2	62	50	157,50
Id.	15	2 (p)	—	Seminativo	3ª	3	00	00	660,00
Castellina	15	3	—	Id.	3ª	5	27	60	1.160,72
Id.	15	4	—	Pascolo cespugliato	1ª	5	47	60	328,56
Id.	15	5	—	Id.	1ª	2	39	00	143,40
Pod. Murella.	16	2 (p)	—	Id.	1ª	5	64	10	338,46
Poggio Antonio	29	1	—	Seminativo	3ª	6	42	70	1.413,94
Id.	29	2	—	Id.	3ª	0	17	00	37,40
Id.	29	3	—	Fabbricato rurale	—	0	29	50	—
Id.	29	4	—	Seminativo	3ª	1	65	20	363,44
Id.	29	5	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	67	20	100,32
Id.	29	6 (p)	—	Id.	1ª	1	07	10	64,26
Id.	29	7	—	Id.	1ª	2	41	60	144,96
Id.	29	8 (p)	—	Seminativo	3ª	29	80	70	6.557,56
Id.	29	9	—	Id.	3ª	2	69	60	593,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 173 (*N. C.*)					
Poggio Narchini	30	1	—	Seminativo	3ª	2	62	40	577,28
Id.	30	2	—	Pascolo cespugliato	1ª	5	51	30	330,78
Stenti	28	3 (p)	—	Seminativo	3ª	0	80	00	176,00
Poggio Narchini	30	3	—	Id.	3ª	22	92	10	5.042,62
Pod. Murella	30	4	—	Uliveto	2ª	0	26	10	176,18
Id.	30	5	—	Vigneto.	2ª	0	32	50	156,00
Poggio Narchini	30	6	—	Seminativo	3ª	8	00	30	1.760,66
Id.	30	7		Fabbricato rurale	—	0	43	80	—
Id.	30	8	—	Seminativo	3ª	1	57	80	347,16
Tesoro	28	1 (p)	—	Id.	3ª	2	49	40	548,68
Id.	28	2 (p)	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	90	00	114,00
Campo di Calabria	48	18	—	Seminativo	2ª	1	91	20	592,72
						119	38	30	21.885,72

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Montenero», è costituito da un unico accorpamento, confinante:

Nord con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia;
Est. con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Dogana;
Sud con parte del limite nord della particella 13 (foglio 30); con la strada vicinale della Dogana; con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 29), le cui parti ovest e sud ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo; con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 29), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo: con il limite nord e parte del limite ovest della particella 5 (foglio 28); con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.928.599,89 (Lire tremilioninovecentoventottomilacinquecentonovantanove e cent. 89) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3614.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco, maritata Moris, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco, maritata Moris, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco maritata Moris, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 42.10.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 132. — PALLA.

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Giovanna fu Francesco maritata Moris in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Poggiarone.	48	7	—	Seminativo	2ª	1	38	80	430,28
Pratini	48	9	—	Id.	2ª	1	55	90	483,29
Mandrioncini.	48	23	—	Id.	2ª	2	38	20	738,42
Id.	48	24	—	Id.	3ª	28	98	40	6.376,48
Id.	48	25	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	11	60	6,96
Poggiarone.	48	26	—	Id.	1ª	0	15	10	9,06
Id.	48	27	—	Pascolo arborato	un.	0	18	20	12,74
Id.	48	28	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	19	80	11,88
Id.	48	29	—	Seminativo	2ª	1	73	10	536,61
Id.	48	30	—	Pascolo arborato	un.	2	90	10	203,07
Id.	48	31	—	Uliveto	2ª	0	56	70	382,72
Id.	48	32	—	Fabbricato rurale	—	0	35	00	—
Id.	48	33	—	Vigneto.	2ª	0	38	20	183,36
Le Grete di Peteglia	48	34(p)	—	Seminativo	3ª	1	21	78	267,92
					Totali	42	10	88	9.642,79

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Montenero», è costituito da un unico accorpamento, confinante:

Nord-Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Leopoldina;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 (foglio 48), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite sud della suddetta particella, con la strada vicinale Quercetina;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Cuccino;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.385.696,68 (Lire unmilionetrecentottantacinquemilaseicentonovantasei e centesimi 68) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3615**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giuseppe fu France-

sco, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 137.08.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del terriorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 133. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Giuseppe fu Francesco in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 173 (N. C.)					
I Sodi.	14	2	—	Pascolo cespugliato	1ª	24	45	80	1.467,48
M. Solario	14	7	—	Seminativo	3ª	12	41	50	2.731,30
Id.	14	8	·	Fabbricato rurale	—	0	63	70	—
Tesoro	15	1 (p)	—	Pascolo cespugliato	1ª	6	22	40	373,44
Id.	15	2 (p)	—	Seminativo	3ª	27	76	80	6.108,96
M. Solario	27	3	—	Id.	3ª	3	41	90	752,18
Id.	27	4	—	Uliveto	3ª	1	46	80	587,20
Id.	27	5	—	Seminativo arborato	2ª	1	87	70	600,64
Id.	27	6	—	Seminativo	2ª	1	71	30	531,03
Piani di Staffa	27	11(p)	—	Id.	3ª	0	97	00	213,40
Id.	27	12	—	Uliveto	4ª	1	26	40	278,08
Id.	27	13	—	Seminativo arborato	2ª	1	99	20	637,44
Id.	27	14	—	Seminativo	3ª	0	59	50	130,90
Id.	27	15(p)	—	Incolto sterile	—	2	77	75	—
Tesoro	28	1 (p)	—	Seminativo	3ª	27	46	50	6.042,30
Stenti	28	3 (p)	—	Id.	3ª	1	69	90	373,78
Centoia	46	10	—	Pascolo.	1ª	0	82	60	41,30
Id.	46	11	—	Seminativo	3ª	4	14	10	911,02
Fonte di Giutone.	46	12	—	Bosco misto	un.	1	27	40	140,14
Id.	46	13	—	Pascolo cespugliato	1ª	5	48	80	329,28
Id.	46	14	—	Seminativo	4ª	0	83	10	112,18
Id.	46	15	—	Id.	3ª	7	25	20	1.595,44
Poggioni.	46	16(p)	—	Incolto sterile	—	0	48	75	—
Tesoro	28	2 (p)	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	03	90	2,34
					Totali	137	08	00	23.959,83

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero », è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento, confinante :

Nord : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia ;
Est : con il limite di proprietà ;
Sud : con il limite di proprietà ; con il limite nord-ovest della particella 3 (foglio 28) ; con il fosso di Pian di Staffa ;
Ovest : con un fosso senza nome affluente del fosso Pian di Staffa ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 27), la cui parte nord ricade sui terreni costituenti il terzo residuo ; con parte del limite est della suddetta particella ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 27), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con il limite est della suddetta particella : con la strada comunale per Montenero ; con il fosso dei Sodi.

2° Accorpamento, confinante :

Nord : con il limite sud delle particelle 9 e 5a (foglio 46) ; con il limite di proprietà ;
Est e *Sud-Est :* con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Dogana ;
Sud : con il fosso del Cardellato ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 16 (foglio 46), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con un brevissimo tratto del limite nord della suddetta particella 16 (foglio 46) ;
Ovest : con la strada vicinale della Centaia.

L'indennità di espropriazione è di L. 4.510.964,48 (Lire quattromilionicinquecentodiecimilanovecentosessantaquattro e cent. 48) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3616.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Guido fu Francesco, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Guido fu Francesco per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzani Bernardi Guido fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 155.87.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 134. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Guido fu Francesco in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 173 (*N. C.*)

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
Campo di Calabria	48	19	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	03	50	62,10
Id.	48	20	—	Seminativo	3ª	10	32	30	2.271,06
Mandrioncini	48	21	—	Id.	2ª	5	30	30	1.643,93
Id.	48	22	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	17	00	10,20
Centoia	47	1	—	Seminativo	2ª	3	40	60	1.055,86
Id.	47	2	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	21	00	12,60
Pod. Stabbiatelli	47	3	—	Pascolo cespugliato	1ª	4	63	60	278,16
Id.	47	4	—	Pascolo.	1ª	0	75	60	37,80
Id.	47	5	—	Pascolo cespugliato	2ª	1	43	80	30,20
Id.	47	6	—	Id.	2ª	0	18	40	3,86
Id.	47	7	—	Vigneto.	2ª	0	51	40	246,72
Id.	47	8		Seminativo	2ª	0	03	30	10,23
Id.	47	9	—	Fabbricato rurale	—	0	34	50	—
Id.	47	10	—	Seminativo arborato	2ª	0	53	00	169,60
Id.	47	11	—	Seminativo	3ª	8	75	10	1.925,22
Stabbiatello	47	20	—	Id.	3ª	27	09	60	5.961,12
Stabbiatelli	72	1	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	23	50	14,10
Banditaccia	72	2 (p)		Bosco ceduo	1ª	4	25	95	511,14
Id.	72	4	—	Seminativo arborato	4ª	1	57	30	235,95
Id.	72	6 (p)	—	Seminativo	4ª	19	51	90	2.635,08
Ferna	72	9		Pascolo cespugliato	1ª	0	15	40	9,24
Id.	72	10	—	Seminativo	4ª	0	21	80	29,43
Id.	72	11		Bosco ceduo	1ª	4	27	30	512,76
Id.	72	12	—	Seminativo arborato	4ª	0	41	40	62,10
Id.	72	13	—	Uliveto	3ª	1	75	20	700,80
Id.	72	14(p)	—	Bosco ceduo	2ª	4	82	45	313,60
Banditaccia	72	15(p)	-	Id.	3ª	5	07	60	172,58
Ferna	72	19	—	Seminativo	3ª	0	75	50	166,10
Id.	72	20	—	Seminativo arborato	4ª	0	63	30	94,95
Id.	72	21	—	Seminativo	4ª	3	42	70	462,64
Id.	72	22	—	Fabbricato rurale	—	0	21	80	—
Id.	72	23	—	Seminativo	4ª	2	48	00	334,80
Id.	95	1	—	Bosco ceduo	2ª	0	75	90	49,34
Id.	95	2 (p)	—	Seminativo	4ª	4	10	00	553,50
Id.	95	3	—	Bosco ceduo	2ª	0	23	20	15,08
Id.	95	4	—	Vigneto.	2ª	1	35	90	652,32
Id.	95	5	—	Seminativo	3ª	0	83	00	182,60
Pod. Pitursello	2	16	—	Id.	3ª	1	28	20	282,04
Id.	2	17	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	66	10	39,66
Id.	2	18	—	Seminativo	2ª	0	35	40	103,74
Pitursello	2	7	—	Bosco ceduo	3ª	0	26	70	9,08
Id.	2	8	—	Seminativo	3ª	4	00	40	880,88
Pian dell'Orcia	2	9 (p)	—	Id.	2ª	1	00	00	310,00
Id.	2	12(p)	—	Bosco ceduo	3ª	1	41	05	47,97
Pitursello	2	13(p)	—	Seminativo	3ª	2	10	05	462,11
Sasso di Masserizia	2	22	—	Pascolo cespugliato	1ª	4	35	60	261,36
S. Maria	2	23(p)	—	Seminativo	2ª	6	96	64	2.159,59
Campo della Fenna	47	13	—	Id.	4ª	1	64	20	221,67
Campo degli Stabbiatelli	47	28	—	Id.	3ª	7	66	70	1.686,74
Stabbiatello	47	27	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	13	20	2,77
Campo degli Stabbiatelli	47	29	—	Pascolo arborato	un.	0	22	60	15,82
Pod. Fenna	47	30	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	07	50	4,50
Id.	47	31	—	Id.	1ª	0	42	30	25,38
Stabbiatello	47	17	—	Id.	1ª	0	20	00	12,00
Id.	47	19	—	Id.	2ª	0	27	70	5,82
Id.	47	26	—	Id.	1ª	0	36	30	21,78
Pod. Stabbiatelli	47	12	—	Id.	1ª	0	64	90	38,94
				Totali		155	87	64	28.024,62

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Tenuta Montenero », è *costituito dai seguenti accorpamenti :*

1° Accorpamento, confinante :

Nord e *Nord-Est :* con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Cucini ; con il fosso Calabria e nuovamente con il fosso Cucini ;

Est : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 2 e 6 (foglio 72), le cui parti est ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo ; con parte del limite ovest delle particelle 17 e 31 (foglio 72) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 72), la cui parte meridionale ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ; con il fosso del Cardellato ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 72), la cui parte meridionale ricade nei terreni costituenti il terzo residuo ;

Sud : con parte del limite settentrionale della particella 18 (foglio 95) ; con il limite nord-ovest della particella 6 (foglio 95) ; ancora con parte del limite nord della particella 18 (foglio 95) ; con parte del limite est della particella 2 (foglio 95) ; con la linea del frazionamento operato sulla suddetta particella la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo con parte del limite nord-ovest delle particelle 18 e 15 (foglio 95);

Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Cardellato ;

2° Accorpamento, confinante :

Nord-Est : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 9, 12 e 13 (foglio 2), le cui parti nord-est ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo ; con parte del limite sud-est della particella 13 (foglio 2) con il limite ovest della particella 19 (foglio 2) ; con il fosso del Pratino ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 2), la cui parte est rimane alla Ditta ; con parte del limite ovest della particella 23 (foglio 2) ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Sasso Masserizia :

Ovest e Nord-Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Orcia.

3° Accorpamento, confinante :

Nord-Ovest e Nord : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale della Dogana ;

Sud : con la strada vicinale Pitarsello ;

Ovest. con parte del limite est della particella 6 (foglio 2).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.129.507,62 (cinquemilionicentoventinovemilacinquecentosette e cent. 62) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3617.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Lia fu Francesco, maritata Guasconi, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951; n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Lia fu Francesco, maritata Guasconi, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Lia fu Francesco, maritata Guasconi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 129.89.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare..

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 135. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Lia fu Francesco maritata Guasconi in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 173 (*N. C.*)					
Restone	16	1	—	Pascolo cespugliato	2ª	26	47	10	555,89
Pod. Murella	16	2 (p)	—	Id.	1ª	4	87	30	292,38
Id.	16	3	—	Seminativo	2ª	9	96	20	3.088,22
Id.	16	4	—	Pascolo.	1ª	0	11	70	5,85
Id.	16	5	—	Seminativo	3ª	3	50	90	771,98
Id.	16	6	—	Id.	2ª	4	60	90	1.428,79
Id.	16	7	—	Fabbricato rurale	—	0	77	60	—
Id.	16	8	—	Uliveto	3ª	0	22	90	91,60
Id.	16	9	—	Vigna	2ª	0	29	80	143,04
Id.	16	10	—	Seminativo	3ª	0	07	90	17,38
Id.	16	11	—	Pascolo cespugliato	1º	1	67	40	100,44
Id.	16	12	—	Seminativo	3ª	4	32	80	952,16
Pod. Fonte di Pera	31	1	—	Id.	3ª	7	43	10	1.634,82
Id.	31	2	—	Pascolo.	1ª	0	47	90	23,95
Id.	31	4 (p)	—	Seminativo	3ª	7	35	27	1.617,60
Id.	31	5	—	Id.	3ª	13	46	00	2.961,20
Id.	31	6 (p)	—	Id.	3ª	5	85	72	1.288,59
Id.	31	7	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	22	30	13,38
Id.	31	8	—	Seminativo	3ª	2	21	90	488,18
Id.	31	9	—	Fabbricato rurale	—	0	36	20	—
I Piani di Vasaia	32	2 (p)	—	Pascolo.	1ª	0	07	90	3,95
Id.	32	3 (p)	—	Seminativo	1ª	2	57	60	1.004,64
Fonte di Pera	32	12	—	Id.	3ª	9	66	70	2.126,74
Pod. Vignacci	51	16	—	Fabbricato rurale		0	12	90	
Id.	51	17	—	Vigna	2ª	0	63	90	306,72
Id.	51	18	—	Uliveto	3ª	0	45	40	181,60
Vignacci.	51	23	—	Seminativo	3ª	1	80	30	396,66
Pod. Vignacci	51	24	—	Seminativo arborato	3ª	0	77	20	200,72
Id.	51	15	—	Seminativo	2ª	0	39	70	123,07
Fonte Gattuccia	32	17		Id.	2ª	0	21	50	66,65
Serripoli	51	10		Bosco ceduo	2ª	4	03	10	262,02
Campo della Coda	51	11	—	Seminativo	3ª	4	04	90	890,78
Id.	51	12		Pascolo cespugliato	1ª	1	38	70	83,22
Vignacci	51	13	—	Seminativo arborato	3ª	3	31	20	861,12
Pod. Vignacci	51	14	—	Seminativo	2ª	6	08	10	1.885,11
				Totali		129	89	99	23.868,45

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Montenero », è costituito dai seguenti accorpamenti :

1º Accorpamento, confinante :

Nord e *Nord-Est :* con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Orcia e con il fosso delle Lame ;

Sud-Est e *Sud-Ovest :* con la strada vicinale Montenero-Castelnuovo, con il limite nord della particella 14 (foglio 31); con il fosso Fonte di Pera ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (F. 31), la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 31); la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con il limite nord della particella 11 (foglio 30);

Ovest e *Nord-Ovest :* con il limite di proprietà coincidente con un brevissimo tratto della strada vicinale della Dogana e per un tratto con il fiume Orcia.

2º Accorpamento, confinante :

Nord : con il fosso Serripoli ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con il fosso dei Vignacci ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite est della particella 5 (F. 50).

L'indennità di espropriazione è di L. 4.274.685,11 (Lire quattromilioniduecentosettantaquattromilaseicentottantacinque e cent. 11) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3618.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, in comune di Cinigiano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, per i terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Senito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Avanzati Bernardi Maria fu Francesco, maritata Puccioni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 214.95.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 136. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Avanzati Bernardi Maria fu Francesco maritata Puccioni in comune di Cinigiano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 173 (*N. C.*)									
Poggio Beccaio	34	1	—	Incolto sterile	—	0	07	00	—
Id.	34	2	—	Seminativo	3a	0	25	30	55,66
Id.	34	3	—	Id.	3a	0	18	60	40,92
Id.	34	4	—	Pascolo	1a	2	16	70	108,35
Id.	34	6 (p)	—	Seminativo	3a	16	69	25	3.672,36
Id.	34	7 (p)	—	Pascolo cespugliato	1a	18	01	50	1.080,90
Casetta Quadrini	34	9	—	Id.	1a	9	94	90	596,94
Id.	34	8	—	Id.	1a	1	21	90	73,14
Id.	34	12	—	Seminativo	3a	1	76	20	387,64
Pod. Querciole	18	1	—	Id.	2a	10	80	30	3.348,93
Id.	18	2	—	Seminativo arborato	2a	1	66	00	531,20
Id.	18	3	—	Pascolo cespugliato	1a	0	35	00	21,00
Id.	18	4	—	Seminativo	3a	4	51	40	993,08
Id.	17	16	—	Id.	3a	7	20	80	1.585,76

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 173 (*N. C.*)					
Pod. Querciole	18	5	—	Fabbricato rurale	—	0	15	60	—
Pod. Beccaio.	18	11	—	Seminativo	3ª	16	01	10	3.522,42
Poggio Beccaio.	18	16	—	Incolto sterile	—	1	22	30	—
Id.	18	15	—	Pascolo cespugliato	1ª	3	13	80	188,28
Id.	18	17	—	Incolto sterile	—	0	12	40	—
Id.	18	18	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	59	40	95,64
Pod. Querciole	17	17	—	Fabbr. rur. (corte)		0	24	50	—
Casetta Quadrini	34	10	—	Pascolo cespugliato	1ª	2	32	50	139,50
Id.	34	13	—	Seminativo	4ª	8	45	00	1.140,75
Pod. Casetta.	36	1	—	Id.	4ª	2	07	00	279,45
Prato Secco	36	2	—	Pascolo cespugliato	1ª	7	78	10	466,86
Id.	36	3	—	Pascolo.	1ª	0	15	80	7,90
Fossone	36	6	—	Pascolo cespugliato	1ª	2	86	90	172,14
Casetta Quadroni.	36	4	—	Id.	1ª	1	91	80	115,08
Id.	36	5 (p)	—	Seminativo	3ª	34	49	70	7.589,34
Pod Quadroni	36	8	—	Fabbricato rurale	—	0	59	90	—
Id.	36	9	—	Seminativo arborato	2ª	0	44	60	142,72
Casetta Quadroni.	36	7	—	Seminativo	4ª	2	61	20	352,62
Id.	36	10	—	Pascolo cespugliato	1ª	3	39	80	203,88
Casetta Quadrini	34	11	—	Seminativo	3ª	9	05	80	1.992,76
Via del Pozzo	49	99	—	Fabbricato rurale	—	0	00	65	
Querciole	18	12	—	Seminativo	3ª	21	16	70	4.656,74
Prato Secco	36	11(p)	—	Bosco ceduo	3ª	9	93	60	337,83
Il Poggio	36	12(p)	—	Seminativo	4ª	7	40	00	999,00
Id.	36	13(p)	—	Id.	4ª	2	92	10	394,33
				Totali		214	95	10	35.293,12

Confini

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tenuta Montenero», confina:

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada della Montagna a Siena;

Sud e *Sud-Ovest:* con il limite di proprietà coincidente per un tratto con il fosso dei Quadroni;

Ovest e *Nord-Ovest:* con un fosso senza nome affluente del fosso dei Quadroni; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 e 6 (foglio 34) le cui parti ovest ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo: con parte del limite est della particella 9a (foglio 33); con il limite est delle particelle 8 e 6 (foglio 33); con parte del limite est e con il limite nord della particella 9a (foglio 33); con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Dogana.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.073.506,90 (Lire settemilionisettantatremilacinquecentosei e cent. 90) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3619.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bargagli Petrucci Alberto fu Gino, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Viso il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bargagli Petrucci Alberto fu Gino, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'aricolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bargagli Petrucci Alberto fu Gino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 87.67.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 137. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bargagli Petrucci Alberto fu Gino in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 237 (N. C.)					
Il Bosco.	29	6	—	Bosco ceduo	3ª	3	08	50	144,99
Id.	29	7	—	Id.	4ª	0	06	00	1,50
Id.	29	8 (p)	—	Seminativo	3ª	27	94	43	5.588,87
Id.	29	14	—	Vigneto.	2ª	0	29	50	162,25
Id.	29	19	—	Bosco ceduo	4ª	1	33	40	33,35
Ginepraia	26	3	—	Incolto produttivo.	1ª	0	91	20	22,80
Id.	26	4	—	Bosco ceduo	4ª	0	27	90	6,98
Id.	26	5	—	Incolto produttivo.	1ª	1	32	10	33,03
Id.	26	8	—	Pascolo cespugliato	u.	4	59	80	59,77
Id.	26	9	—	Incolto produttivo	1ª	0	19	90	4,98
Id.	26	11	—	Bosco ceduo	3ª	0	46	00	21,62
Id.	26	12	—	Seminativo	3ª	0	82	50	165,00
Id.	26	13	—	Bosco ceduo	3ª	9	33	70	438,84
Id.	26	14	—	Seminativo	4ª	1	60	60	144,54
Id.	26	15	—	Bosco ceduo	3ª	0	14	40	6,77
Pian di Tassinaia	26	18	—	Seminativo	3ª	0	66	40	132,80
Id.	26	19	—	Incolto produttivo.	1ª	1	09	50	27,38
Il Pianone	26	28	—	Id.	2ª	0	67	40	1,69
Pian delle Volpi	26	29	—	Bosco ceduo	4ª	3	02	40	75,60
Il Pianone	26	35	—	Seminativo	3ª	17	69	60	3.539,20
Il Pianone	26	36	—	Pascolo cesp.	u.	0	20	30	2,64
Pian delle Volpi	26	37	—	Pascolo	1ª	2	86	30	120,25
Il Pianone	26	39	—	Semin. arb.	3ª	1	40	50	435,55
Pian delle Volpi	26	40(p)	—	Seminativo	4ª	1	61	37	145,24
Ginepraia	26	43	—	Pascolo	1ª	1	20	10	50,44
Il Pianone	26	44	—	Bosco ceduo	4ª	0	13	00	3,25
Ginepraia	26	45	—	Pascolo	1ª	0	77	00	32,34
Il Pianone	26	46	—	Bosco ceduo	3ª	2	57	40	120,98
Fecciano	40	1	—	Semin. arb.	3ª	0	69	60	215,76
Id.	40	2	—	Seminativo	3ª	0	66	40	132,80
					Totali	87	67	20	11.871,21

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Ginepraia » confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Trossa;
Est: con il botro dei Fonticci;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 40 (foglio 26), la cui parte sud è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio; con la strada Micciano-Ponte Ginori; con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 40); con il limite nord della particella 16 (Foglio 40);
Ovest: con parte del limite est della particella 53 (foglio 40); con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro Fiascolla;

2° Accorpamento in località « Il Bosco », distinto a N. C. al foglio 29, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Corbolino;
Est: con il limite ovest della particella 9 e con la strada comunale delle Valli;
Sud: con la strada comunale delle Valli; con la linea del frazionamento operato sulla particella 8, la cui parte sud è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio; con il limite nord della particella 13;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Corbolino.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.177.645,60 (duemilionicentosettantasettemilaseicentoquarantacinque e sessanta centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3620.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bicocchi Michele fu Emilio, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bicocchi Michele fu Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 165.58.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 138. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bicocchi Michele fu Emilio in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

(*Partita catastale n.* 356 (N. C.)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Montorsi	21	53	—	Vigneto	2ª	0	14	30	78,65
Id.	21	54	—	Seminativo	4ª	0	36	20	32,58
Id.	21	57	—	Seminativo arborato.	3ª	0	33	80	104,78
Id.	21	78	—	Seminativo	4ª	0	14	00	12,60
Id.	21	79	—	Pascolo cespugliato	un.	0	10	80	1,40
Id.	21	81	—	Uliveto	2ª	0	08	40	33,60
Centone	32	122	—	Seminativo	2ª	0	81	30	243,90
L'Aia	33	150	—	Id.	3ª	1	94	80	389,60
L'Arzillaia	33	153	—	Uliveto	2ª	0	35	90	143,60
Id.	33	164	—	Seminativo arborato.	2ª	3	05	20	1.312,36
Id.	33	166	—	Fabbricato rurare	—	0	23	10	—
Id.	33	171	—	Pascolo	2ª	0	20	50	4,31
Id.	33	172	—	Seminativo arborato.	4ª	0	37	40	65,45
Id.	33	219	—	Corte unita al n. 290	—	0	01	10	—
Id.	33	457	—	Seminativo	2ª	0	09	70	29,10
Id.	33	458	—	Febbr. rur.	—	0	26	00	—
Leccoli	34	27	—	Seminativo	3ª	0	09	30	18,60
Id.	34	28	—	Id.	3ª	0	03	40	6,80
Ortolano	50	17	—	Pascolo	2ª	0	05	70	1,20
Id.	50	18	—	Seminativo	4ª	0	18	20	16,38
Id.	50	19	—	Pascolo cespugliato	un.	0	18	00	2,34
Id.	50	20	—	Uliveto	2ª	2	30	60	922,40
Id.	50	21	—	Pascolo	2ª	0	05	10	1,07
Id.	50	22	—	Id.	1ª	0	10	30	4,33
Campo al Sorbo	50	50	—	Seminativo	3ª	0	60	30	120,60
Id.	50	51	—	Bosco ceduo.	3ª	0	09	80	4,61
Bracciolo	51	1	—	Seminativo	4ª	4	87	40	438,66
Id.	51	2	—	Vigneto	1ª	0	18	60	130,20
Id.	51	3	—	Bosco ceduo.	3ª	0	03	30	1,55
Id.	51	4	—	Seminativo arborato	3ª	0	93	90	291,09
Id.	51	5	—	Fabbricato rurale	—	0	25	90	—
Id.	51	6	—	Bosco ceduo.	2ª	0	37	20	26,04
Id.	51	7	—	Pascolo cesp.	un.	0	03	90	0,51
Id.	51	8	—	Seminativo	4ª	0	04	10	3,69
Id.	51	9	—	Pascolo cesp.	un.	0	09	20	1,20
Id.	51	10	—	Semin. arb.	3ª	2	30	80	715,48
Id.	51	11	—	Id.	4ª	5	01	70	877,98
Carneto	51	12	—	Fabbricato rur.	—	0	37	30	—
Id.	51	13	—	Fabbr.rur. con la corte 81.	—	0	10	90	—
Palazzone	51	14	—	Semin. arb.	3ª	1	76	60	547,46
Id.	51	15	—	Fabbr. rur. con la corte n. 82.	—	0	20	30	—
Id.	51	16	—	Uliveto	2ª	1	07	90	431,60
Id.	51	17	—	Bosco ceduo.	2ª	0	79	40	55,58
Carneto	51	24	—	Id.	2ª	0	43	70	30,59
Id.	51	25	—	Seminativo	3ª	0	49	50	99,00
Id.	51	26	—	Semin. arbor.	2ª	0	93	40	401,62
Id.	51	27	—	Uliveto	2ª	12	78	40	5.113,60
Venturello	51	28	—	Bosco ceduo	2ª	0	20	20	14,14
Id.	51	29	—	Fabbricato rurale	—	0	48	50	—
Id.	51	30	—	Seminativo arborato	3ª	0	69	30	214,83
Id.	51	31	—	Vigneto	1ª	0	38	90	272,30
Palazzone	51	64	—	Fabbricato rurale	—	0	10	70	—
Id.	51	65	—	Bosco ceduo.	2ª	0	13	70	9,59
Id.	51	66	—	Uliveto	2ª	1	70	70	682,80
La Casettina.	51	67	—	Id.	1ª	5	04	30	2.773,65
Id.	51	68	—	Id.	1ª	2	45	60	1.350,80
Scopeticci	51	69	—	Seminativo	3ª	9	32	30	1.864,60
La Casettina	51	70	—	Fabbr. rur.	—	0	39	80	—
Id.	51	71	—	Vigneto	1ª	0	43	60	305,20
La Casetta	51	72	—	Fabbr. rur.	—	0	26	40	—
Scopeticci	51	73	—	Bosco ceduo.	3ª	0	17	60	8,27
La Casetta	51	74	—	Uliveto	2ª	5	86	10	2.344,40
Bracciolo	51	75	—	Seminativo arborato	4ª	0	92	50	161,88

Segue : *Partita catastale n. 356 (N. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Palazzone	51	76	—	Seminativo	3ª	0	14	70	29,40
Id.	51	77	—	Vigneto	1ª	0	30	30	212,10
Id.	51	78	—	Seminativo	3ª	0	49	90	99,80
Id.	51	79	—	Pascolo arborato	un.	0	12	30	3,08
Carneto	51	80	—	Seminativo	2ª	1	18	50	509,55
Id.	51	81	—	Corte rur. unita al n. 13.	—	0	04	00	—
Venturello	51	82	—	Corte rur. unita al n. 15.	—	0	03	70	—
Palazzone	51	91	—	Seminativo arborato	3ª	1	78	40	553,04
Id.	51	92	—	Id.	2ª	3	12	20	1.342,46
Id.	51	93	—	Seminativo arborato	3ª	1	20	90	241,80
Id.	51	94	—	Seminativo	2ª	0	09	80	29,40
Scopeticci	51	95	—	Id.	2ª	0	93	60	280,80
Id.	51	96	—	Fabbr. rurale	—	0	01	20	—
La Casettina.	51	97	—	Seminativo	2ª	0	02	90	8,70
Corneto	51	98	—	Pascolo	1ª	0	08	90	3,74
Montorsi	21	59	—	Seminativo	3ª	0	34	60	69,20
La Casettona	63	16	—	Seminativo arborato	2ª	0	61	90	366,17
Id.	63	17	—	Id.	2ª	4	34	60	1.768,78
Id.	63	72	—	Fabbr. rur.	—	0	01	20	—
Id.	64	1	—	Seminativo arborato	2ª	1	99	90	859,57
Id.	64	2	—	Id.	3ª	0	50	80	157,48
Id.	64	3	—	Seminativo	3ª	6	20	90	1.241,80
Id.	64	4	—	Pascolo arborato	un.	0	18	70	4,68
Id.	64	5	—	Seminativo arborato	2ª	0	65	70	282,51
Id.	64	6	—	Id.	2ª	1	16	30	500,09
Manna	64	28	—	Bosco ceduo.	2ª	0	01	90	1,33
Id.	64	30	—	Fabbricato rurale	—	0	77	90	—
Id.	64	29	—	Uliveto	2ª	8	83	30	3.533,20
Id.	64	31	—	Seminativo	3ª	0	98	90	197,80
Id.	64	32	—	Uliveto	3ª	0	89	00	267,00
Id.	64	33	—	Seminativo arborato	3ª	1	11	80	346,58
Id.	64	34		Vigneto	2ª	0	33	30	183,15
Id.	64	35	—	Seminativo arborato	3ª	0	94	50	292,95
Id.	64	37	—	Seminativo	2ª	0	03	00	9,00
Piano del Comune	64	38	—	Uliveto	1ª	3	63	80	2.000,90
Id.	64	39	—	Seminativo arborato.	2ª	1	45	20	624,36
Id.	64	40	—	Seminativo	3ª	0	09	70	19,40
Id.	64	41	—	Id.	2ª	7	57	40	2.272,20
Id.	64	42	—	Seminativo arborato	2ª	1	51	50	651,45
Id.	64	43	—	Vigneto	1ª	0	28	10	196,70
Id.	64	44	—	Seminativo	2ª	2	75	90	827,70
Manna	64	45	—	Seminativo arborato	2ª	0	98	30	422,69
Id.	64	46(p)	—	Uliveto	2ª	1	30	50	522,00
Id.	64	48	—	Pascolo arborato	un.	0	03	50	0,88
Id.	64	49	—	Pascolo cespugliato	un.	0	02	40	0,31
Id.	64	51	—	Seminativo	3ª	22	49	20	4.498,40
Id.	64	57	—	Bosco alto fusto.	un.	0	06	30	5,04
Piano del Comune	65	52	—	Seminativo	3ª	4	63	50	927,00
Id.	65	58	—	Vigneto	1ª	0	42	50	297,50
I Sodi della Capanna	77	10	—	Seminativo arborato	3ª	0	49	80	154,38
Id.	77	11	—	Seminativo	3ª	1	08	80	217,60
Fontebono	79	16	—	Id.	2ª	0	41	80	125,40
Id.	79	17	—	Fabbr. rur.	—	0	02	70	—
Id.	79	18	—	Seminativo arborato.	2ª	1	34	80	579,64
Id.	79	19	—	Vigneto	1ª	0	03	80	26,60
Id.	79	21	—	Seminativo	2ª	1	32	70	398,10
					Totali	165	58	50	50.881,98

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento, sito in località « Bracciolo, Corneto, Venturello, La Casetta e La Casettina », confinante

Nord e *Nord-Est* : con il limite di proprietà ;

Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Poggio ai Monti ed in parte con il Botro della Doccia ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente in parte con il Botro degli Scopetini, con la strada vicinale del Molino di Terra Rossa ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Massetana.

Dal presente accorpamento si escludono degli appezzamenti di terreno non di proprietà della Ditta.

2° Accorpamento, sito in località « S. Giovanni e Podere di Monna », confinante:

Nord e Nord-Est: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il Botro di Pontebono ed in parte con la strada vicinale del Molino della Doccia;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Massetana; con la linea del frazionamento operato sulla particella 46 (foglio 64), la cui parte sud-ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord-ovest della particella 47 (foglio 64); con un fosso senza nome affluente del Botro della Fontana; con un breve tratto di detto botro; con il limite di proprietà coincidente in parte con il Botro dei Fornelli;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale da Pieve Vecchia a Bagni S. Michele ed in parte con il Botro della Fonte.

3° Accorpamento, sito in località « L'Arzillaia, Ortolano e Montorsi », confinante:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di S. Anna;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Massetana;

Sud-Ovest: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale di Poggio.

Si espropriano inoltre le particelle 122 (foglio 32) e 53 54 57 59 78 79 81 (foglio 21).

L'indennità di espropriazione è di L. 4.016.140,15 (quattromilionisedicimilacentoquaranta e quindici centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3621.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biondi Antonio fu Filippo, in comune di Farnese (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Antonio, fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2455 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biondi Antonio fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Farnese (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 41.96.81, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 41.96.81.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Ialiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 139. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Biondi Antonio fu Filippo in comune di Farnese (provincia di Viterbo), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1459 (*V C.*)					
Ponte dei Prati	I	690	*A*(p)	Prato	—	0	59	21	95,90
Id.	I	690	B	Id.	—	0	33	40	54,11
Id.	I	688	—	Id.	—	0	21	70	35,14
Id.	I	689	—	Id.	—	0	32	00	184,32
Id.	III	2	—	Id.	—	0	07	70	44,35
Id.	III	3	—	Id.	—	0	10	20	58,75
Id.	III	4	—	Id.	—	0	22	30	128,45
Id.	III	5	—	Id.	—	0	13	40	55,48
Id.	III	6	—	Id.	—	0	24	60	141,70
Id.	III	7	—	Id.	—	0	64	40	370,94
Id.	III	8	—	Id.	—	0	17	30	99,65
Id.	III	9	—	Id.	—	0	05	40	31,10
Id.	III	10	—	Id.		0	49	00	282,24
Id.	III	11	—	Id.	—	0	04	80	27,65
Prati	III	12		Id.	—	0	13	50	77,76
Id.	III	14	—	Id.	—	0	55	40	319,10
Ponte dei Prati.	III	15	—	Id.	—	0	24	50	141,12
Id.	III	16	—	Id.	—	0	34	60	199,30
Id.	III	17	—	Id.	—	0	78	80	453,89
Id.	III	18	—	Id.	—	0	15	50	89,28
Bucine	III	38		Id.	—	0	14	60	42,59
Id.	III	39	—	Id.	—	0	33	00	96,23
Id.	III	40	—	Bosco ceduo.		0	05	70	2,88
Id.	III	41	—	Seminativo	—	0	36	00	58,32
Sotto Campo Vagliano	III	42	—	Prato	—	0	23	70	69,12
Id.	III	43	—	Id.	—	0	27	40	113,44
Sotto Campo.	III	44	—	Id.	—	0	51	20	211,97
Id.	III	45	—	Id.	—	0	98	00	564,48
Id.	III	46	—	Bosco ceduo.	—	0	02	70	2,41
Ai prati	III	47	—	Seminativo	—	1	04	20	168,80
Id.	III	48	—	Bosco ceduo.	—	2	03	00	73,08
Campo Vagliano	III	49	—	Seminativo	—	4	98	00	806,76
Id.	III	52	—	Bosco ceduo.	—	0	27	00	9,72
Li Frati	III	53	1	Seminativo	—	1	50	00	243,00
Id.	III	53	2	Id.	—	0	81	50	132,01
Id.	III	54	—	Id.	—	4	27	00	691,74
Campo Vagliano	III	55	—	Bosco ceduo.	—	1	97	70	71,17
Bugine	III	56	—	Prato	—	0	08	00	33,12
Id.	III	57	—	Id.	—	0	17	50	100,80
Valle di Calisto	III	58	—	Seminativo	—	0	44	20	71,60
Id.	III	59	—	Id.	—	0	55	60	54,01
Id.	III	60	—	Bosco ceduo.	—	2	64	40	95,18
Campo Vagliano	III	61	—	Seminativo	—	2	47	00	400,14
Id.	III	62	—	Id.	—	2	23	00	361,26
Pagliano	III	468	—	Prato	—	0	37	80	217,73
I prati	III	469	—	Seminativo	—	0	23	00	37,26
Puntone di Salumé	III	63	1 B	Id.	—	1	21	80	118,40
Id.	III	63	2 B	Id.	—	3	75	50	608,29
Id.	III	63	3 B	Id.	—	0	89	40	86,90
Id.	III	64	—	Bosco ceduo.	—	0	23	60	8,50
Id.	III	65	—	Id.	—	0	62	20	22,39
Poggio del Cervo	III	77	—	Seminativo	—	0	21	40	34,67
Id.	III	78	—	Id.	—	0	14	00	22,68
					Totali	41	96	81	8.520,91

I dati complessivi di superficie di reddito relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2455 in data 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad ettari 41.96.81 e ad un reddito dominicale di L. 10.170,09 (diecimilacentosettanta e cent. 9).

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accórpamento sito in località « Ponte dei Prati » confina:

Nord-Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 690/A (Sez. I), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso Ragaiano;

Est con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà; con il limite nord-est della particella 1232/H e 1232/G (Sez. I); con parte del limite est della particella 691 (Sez. I).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3622.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biozzi Guido e Luigi fu Paolo, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biozzi Guido e Luigi, fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Vista la deliberazione 16 maggio 1952, n. 2485, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biozzi Guido e Luigi, fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 21.14.39, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 21.14.39.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Ialiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repupbblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 140. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Biozzi Luigi e Guido fu Paolo, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 465 (N. C.)					
Laschi.	8	10(p)	—	Seminativo	2ª	16	93	26	5.757,09
Id.	8	12(p)	—	Id.	4ª	3	87	63	658,97
Id.	8	11	—	Fabbricato rurale	—	0	33	50	—
				Totali		21	14	39	6.416,06

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Laschi », confina :

Nord : con un tratto dei fossi del Lasco e alla Vite ;
Est : con la linea del frazionamento operato sulla particella 12 (foglio 8) la cui parte est rimane alla Ditta ;
Sud : con un tratto della strada vicinale della Dogana ;
Sud Ovest e Ovest : con il collettore allacciante orientale e con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 8) la cui parte ovest ricade nella zona soggetta ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3623.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Biserni Giovanni Battista fu Giacomo, in comune di Scansano (Grosseto)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biserni Giovanni Battista fu Giacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggeti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Biserni Giovanni Battista, fu Giacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 6.34.19, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 6.34.19.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 141. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Biserni Giovanni Battista fu Giacomo in comune di Scansano (provincia di Grosseto) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 321 (N C.)					
Poderoncino	217	22(p)	—	Seminativo	4ª	0	95	00	147,25
Id.	217	19	—	Id.	2ª	0	06	30	19,53
Id.	217	20	—	Id.	2ª	0	04	10	12,71
Id.	217	13	a	Seminativo arb.	3ª	0	41	80	77,33
Id.	217	12	—	Seminativo	2ª	1	31	50	407,65
Id.	217	9	—	Canneto	1ª	0	10	70	69,55
Id.	195	246	b	Seminativo	5ª	3	42	00	290,70
Id.	195	248(p)	—	Id.	4ª	0	02	79	4,33
					Totali	6	34	19	1.029,05

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Poderoncino », confina :

Nord-Ovest : con il limite ddi proprietà ;
Est : con la strada vicinale Scansano-Montemerano ;
Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 217), la cui parte sud rimane alla Ditta
Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 217), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite est della particella 18 (foglio 217) : con la linea del frazionamento operato sulla particella 248 (foglio 195), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3624.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, in comune di Santa Marinella (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2421, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Santa Marinella (provincia di Roma), per una superficie di ettari 55.73.30, specificamene descriti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 142. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati agli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille in comune di Santa Marinella (provincia di Roma) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1445 (V. C.)			
Monte Cappellaro	XIV	27	2 B (p)	Seminativo	96	70	2.315,07
Poggio del Macello	XIV	34	1A2(p)	Bosco ceduo	28	48	638,45
Monte Cappellaro	XIV	27	5	Seminativo	284	25	6.804,93
Monte del Lupo	XIV	36	—	Bosco ceduo	7	70	99,48
Id.	XIV	37	—	Pascolo.	140	20	692,59
				Totali	557	33	10.550,52

Pari ad Ha. 55.73.30

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Monte Cappellaro» e «Monte del Lupo» distinto a V. C. alla Sez. XIV, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 34 Sub. 1/A2, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est con il fosso Ponton del Trave;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 27/2B, la cui parte ovest è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio: con parte del limite est della particella 31.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.870.984,85 (tremilioniottocentosettantamilanovecentottantaquattro e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3625.**

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bottega Francesco fu Venanzio, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bottega Francesco fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951 n. 2368, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta .

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bottega Francesco fu Venanzio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di ettari 75.49.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 143. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Bottega Francesco fu Venanzio in comune di Civitavecchia (provincia di Roma) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1828 (*V. C.*)			
Argento	VIII	5P(p)	—	Bosco ceduo	48	00	930,28
Id.	VIII	10	1	Prato	66	84	3.936,88
Id.	VIII	10	3	Id.	26	10	981,88
Id.	VIII	11	1	Seminativo	303	42	6.226,15
Id.	VIII	11	2	Id.	176	34	3.618,47
Id.	VIII	11	3	Id.	65	20	1.337,90
Id.	VIII	12	—	Bosco ceduo	16	42	318,21
Infernaccio'	VIII	24	—	Pascolo.	24	28	332,12
Id.	VIII	25P(p)	—	Id.	28	30	387,14
				Totali	754	90	18.069,03

Pari ad Ha. 75.49.00

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2368 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 75.49.00 e ad un reddito dominicale di L. 17.474,04 (diciassettemilaquattrocentosettantaquattro e cent. 4).

Confini

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Argento », distinto a V C. alla Sez. VIII e confina :

Nord-Ovest. con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale per Tolfa ;
Est. con parte del limite ovest della particella 13 sub. 1 ;
Sud. con il limite nord della particella 15 sub. 1, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 25, la cui parte est rimane alla ditta mentre la parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con parte del limite est e con il limite nord delle particelle 10 sub. 2 e 22 ; con il limite nord della particella 7 sub. 2 e con parte del limite nord della particella 7 sub. 1 ;
Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite est di detta particella e con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla medesima particella 5, la cui parte ovest rimane alla ditta ; con i limiti di proprietà coincidente con la strada comunale per Tolfa.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.133.098,44 (settemilionicentotrentatremilanovantotto e cent. 44) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3626.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Domenico fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bravetti Domenico, fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2460, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Bravetti Domenico, fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 14.00.74, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 14.00.74.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 144. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Bravetti Domenico fu Carlo in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 286 (V C.)					
Pontone del Quartuccio	IV	41R(p)	—	Seminativo	—	11	20	24	1.451,82
Id.	IV	30R(p)	—	Id.	—	2	80	50	1.110,78
				Totali		14	00	74	2.562,60

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2460 in data 27 marzo 1952, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 14.00.74 e ad un reddito dominicale di lire 5.546,93 (*cinquemilacinquecentoquarantasei e cent. 93*).

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pantane del Quartuccio » distinto a V. C. alla Sez. IV. confina:

Nord con la strada Montalto-Orbetello;

Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 resto, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio e con parte del limite ovest di detta particella;

Sud con il limite di proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest con la linea del frazionamento operato sulla particella 41 resto, la cui parte ovest rimane alla Ditta.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3627.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brenciaglia Giulio fu Napoleone, in comune di Capodimonte (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giulio, fu Napoleone, per i terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2510, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brenciaglia Giulio, fu Napoleone, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Capodimonte (provincia di Viterbo), per la superficie di ettari 32.88.87, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 32.88.87.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 145. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Brenciaglia Giulio fu Napoleone in comune di Capodimonte (provincia di Viterbo) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 884 (*V. C.*)					
Poggio Palombo	II	108	—	Seminativo	—	4	41	00	571,54
Id.	II	107	—	Id.	—	1	68	00	217,73
Id.	II	106	—	Id.	—	0	42	00	95,26
Id.	II	105	—	Id.	—	0	33	00	74,84
Poggio Spinetto	II	127	½B	Id.		0	94	80	122,87
Poggio Palombo	II	104B(p)	—	Id.	—	22	02	55	4.995,40
Usi	II	99 3(p)	—	Id.	—	2	45	44	556,65
Repingo	II	131(p)	—	Id.	—	0	62	08	80,46
				Totali		32	88	87	6.714,75

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono per effetto della delibera n. 2510 in data 24 luglio 1952 dalla Commissione Censuaria Centrale ad ettari 32.88.87 e ad un reddito dominicale di L. 6.810,90 (seimilaottocentodieci e cent. 90).

Confini.

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Villa Pianora» distinto al V. C. Sez. II confina:

Nord: con il limite sud delle particelle 109 e 110; con parte dei limiti sud delle particelle 120/1C e 133;

Est: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 131, 99/3 e 104/B, le cui parti est sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio;

Sud ed Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3628.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Brilli Paolo fu Alessandro, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brilli Paolo fu Alessandro, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto):

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 18 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Brilli Paolo fu Alessandro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 20.82.92, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliare, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 20.82.92.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 146. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Brilli Paolo fu Alessandro in comune di Grosseto (provincia di Grosseto) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 198 (N. C.)					
La Canonica	41	16	—	Seminativo	2ª	5	74	90	2 184,62
Tre Santi	42	25	—	Id.	2ª	6	00	70	2.282,66
Id.	42	26	—	Id.	3ª	1	86	10	502,47
Id.	42	27	—	Fabbricato rurale	—	0	01	90	—
Id.	42	28	—	Id.	—	0	03	10	—
Id.	42	29	—	Seminativo	3ª	4	32	10	1 166,67
Id.	42	30(p)	—	Id.	3ª	2	47	62	638,57
Tre Fonti	42	53(p)	—	Id.	3ª	0	36	50	98,54
					Totali	20	82	92	6.903,53

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Batignano », confina :

Nord con il limite sud della particella 15 (foglio 41); con un breve tratto della strada vicinale detta Antica ; con il limite sud della particella 24 (foglio 42) ; con la strada di Roselle ;

Est con la strada di Roselle ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 42) la cui parte nord rimane alla Ditta ; con il limite ovest della particella 97 (foglio 42) ;

Sud con la strada di Roselle ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 53 (folgio 42) la cui parte sud ricade nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite nord della particella 52 (foglio 42) e della particella 20 (foglio 41)

Ovest con il fosso della Salica.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3629.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Luigi fu Giorgio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cabella Luigi, fu Giorgio, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dello articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cabella Luigi, fu Giorgio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 300.00.00 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nel'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 300.00.00.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1 munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 147. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Cabella Luigi fu Giorgio in comune di Civitela Paganico (provincia di Grosseto) costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 130 (N. C.)					
Pod. Genova	91	21(p)	—	Seminativo	4a	0	08	40	13,02
Id.	91	20	—	Pascolo cespugliato	1a	3	23	50	194,10
Id.	91	19	—	Seminativo	4a	1	12	20	173,90
Id.	91	18	—	Id.	3a	3	11	20	746,88
Id.	91	17	—	Pascolo cespugliato	1a	0	65	90	39,54
Id.	91	24	—	Id.	1a	0	47	90	28,74
Batignano	91	33	—	Seminativo arborato	4a	0	28	70	80,36
Id.	91	31	—	Pascolo cespugliato	1a	0	08	00	4,80
Id.	91	35	—	Seminativo	3a	10	73	90	2.577,36
Id.	91	36	—	Pascolo cespugliato	1a	0	11	50	6,90
Id.	91	30	—	Seminativo arborato	4a	0	19	20	53,76
Id.	91	34	—	Id.	4a	0	08	30	23,24
T.te Lescone.	90	2	—	Seminativo	4a	7	18	70	1 113,99
Id.	90	3	—	Pascolo cespugliato	1a	0	06	20	3,72
Id.	90	4	—	Seminativo	4a	4	66	70	723,38
Id.	90	5	—	Pascolo cespugliato	1a	0	20	20	12,12
Id.	90	6	—	Seminativo arborato	1a	1	24	50	230,33
Id.	90	7	—	Pascolo cespugliato	2a	0	69	60	24,36
Gello	90	26	—	Seminativo	4a	2	58	90	401,30
Belvedere	90	10		Id.	3a	18	79	00	4.509,60
T.te Lescone.	90	12	—	Pascolo cespugliato	1a	0	70	40	42,24
Belvedere	90	16		Pascolo arborato	un.	0	27	70	20,78
Il Vezzo.	89	2	—	Seminativo	3a	0	78	40	188,16
Id.	89	3	—	Pascolo arborato	un.	0	26	00	19,50
Id.	89	4	—	Uliveto	4a	0	61	50	166,05
Id.	89	5	—	Seminativo arborato	4a	0	39	70	111,16
Fosso Ruchella	89	10	—	Seminativo	3a	3	09	80	743,52
Id.	89	14	—	Pascolo cespugliato	1a	0	09	90	5,94
Il Vezzo.	89	11	—	Seminativo	4a	1	44	80	224,44
Id.	89	12		Fabbricato rurale	—	0	16	90	—
Id.	89	15	—	Pascolo arborato	un.	2	39	00	179,25
Id.	89	17	—	Pascolo cespugliato	2a	0	14	40	5,04
Fosso Ruchelle.	89	20	—	Seminativo	3a	1	37	10	329,04
Id.	89	21	—	Pascolo cespugliato	1a	0	06	70	4,02
Il Vezzo.	89	22	—	Seminativo arborato	6a	1	94	70	214,17
Id.	89	23	—	Id.	4a	2	70	60	757,68
Id.	89	24	—	Pascolo cespugliato	1a	0	12	40	7,44
Id.	89	25	—	Uliveto	3a	1	37	80	578,76
Id.	89	16		Pascolo arborato	un.	0	42	10	31,58
Fosso Ruchella.	89	45	—	Seminativo	4a	2	58	50	400,67
Id.	89	47	—	Id.	4a	2	06	10	319,46
Il Vezzo.	89	27		Pascolo cespugliato	1a	0	13	60	8,16
Id.	77	34	—	Seminativo	4a	0	90	40	140,12
Id.	77	33	—	Id.	5a	0	16	10	13,69
S. Lucia	77	28	—	Uliveto	3a	2	88	90	1.213,38
Id.	77	21	—	Seminativo arborato	5a	0	56	20	103,97
Id.	77	20	—	Fabbricato rurale	—	0	16	80	—
Id.	77	43	—	Uliveto	4a	0	42	40	114,48
Id.	77	17	—	Seminativo	5a	1	39	30	118,40
Id.	77	18	—	Seminativo arborato	6a	1	61	50	177,65
Id.	77	35	—	Pascolo cespugliato	1a	0	16	60	9,96
Id.	77	9	—	Seminativo	4a	3	76	90	584,20
Id.	77	36	—	Id.	4a	1	02	30	158,56
Id.	77	11	—	Seminativo arborato	4a	2	60	20	728,56
Id.	77	10	—	Seminativo	5a	3	09	10	262,73
Imposto	76	23	—	Id.	4a	5	42	70	841,18
Id.	76	24	—	Seminativo arborato	2a	0	51	30	246,24
Id.	76	21	—	Uliveto	2a	1	18	50	859,13
Id.	76	36	—	Seminativo	4a	1	12	50	174,38
Id.	76	37		Id.	3a	5	12	80	1.230,72
Id.	76	15	—	Id.	3a	1	47	70	354,48
Rifollogna	76	26	—	Seminativo arborato	3a	1	25	00	400,00
Id.	76	27	—	Fabbricato rurale	—	0	28	60	—
Id.	76	29	—	Seminativo	3a	14	71	50	3.531

Segue : *Partita catastale n.* 130 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITI DOMINICALI Lire
Rifollogna	76	28	—	Uliveto	3ª	2	50	70	1.052,94
Id.	76	40	—	Id.	3ª	1	00	00	420,00
Id.	76	16	—	Seminativo	3ª	1	53	00	367,20
Id.	76	18	—	Id.	3ª	11	59	70	2.783,28
Id.	76	17		Pascolo cespugliato	1ª	0	20	90	12,54
Id.	76	19	—	Id.	2ª	0	13	20	4,62
Querciole	76	13	—	Id.	1ª	0	74	40	44,64
Id.	76	12	—	Id.	1ª	0	21	30	12,78
Id.	76	11	—	Id.	1ª	1	94	80	116,88
Id.	76	8		Id.	1ª	0	59	30	35,58
Id.	76	9		Seminativo	3ª	0	73	80	177,12
Id.	76	1	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	11	00	6,60
Id.	76	10	—	Seminativo	3ª	12	87	00	3.088,80
Id.	76	4	—	Seminativo arborato	3ª	2	58	40	826,88
Id.	76	6	—	Seminativo	4ª	0	76	80	119,04
Id.	76	5	—	Id.	3ª	0	55	10	132,24
Id.	76	2		Id.	3ª	0	92	50	222,00
Id.	76	3		Fabbricato rurale		0	13	50	
Id.	59	16	—	Seminativo	3ª	1	86	90	448,56
Id.	59	18		Id.	4ª	1	55	80	241,49
Id.	59	19	—	Id.	4ª	0	91	30	141,51
Tripoli	59	8	—	Id.	4ª	3	67	80	570,09
Id.	59	5	·	Uliveto	2ª	1	18	60	859,85
Id.	59	4	—	Fabbricato rurale	—	0	10	70	—
Id.	59	3	—	Seminativo	3ª	4	00	90	962,16
Id.	59	22	—	Fabbricato rurale	—	0	22	80	—
Id.	59	23	—	Seminativo	4ª	6	47	70	1.003,93
Rigallo	59	1		Id.	4ª	0	15	20	23,56
Tripoli	59	2	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	14	10	4,94
Querciole	59	10		Seminativo	4ª	0	16	40	25,42
Id.	59	12	—	Id.	4ª	0	56	50	87,58
Id.	59	13	—	Id.	4ª	0	39	20	60,76
Rigallo	58	34	—	Id.	4ª	12	91	60	2.001,98
Id.	58	32	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	15	60	5,46
Id.	58	31		Id.	1ª	0	09	00	5,40
Id.	58	33		Seminativo	4ª	0	56	50	87,58
Id.	58	35		Id.	4ª	0	09	90	15,35
Forconi	57	1		Id.	5ª	22	88	50	1.945,22
Id.	57	2		Id.	4ª	0	11	50	17,83
Id.	57	3	—	Id.	4ª	1	55	30	240,71
Id.	57	5	—	Id.	4ª	1	24	50	192,98
Id.	57	6	—	Id.	4ª	0	43	30	67,11
Id.	57	7	—	Id.	4ª	0	50	70	78,58
Id.	57	9	—	Id.	5ª	0	63	20	53,72
Id.	57	10	—	Id.	3ª	3	15	90	758,16
Id.	57	37	—	Uliveto	2ª	1	29	40	938,15
Id.	57	39	—	Fabbricato rurale	—	0	38	20	—
Id.	57	40	—	Uliveto	2ª	1	21	60	881,60
S. Lucia.	77	8	—	Seminativo	4ª	5	10	70	791,58
L'Imposto	77	5 (p)	—	Id.	3ª	0	96	40	231,35
Pod. Genova.	91	23	—	Bosco ceduo	3ª	1	54	60	146,87
Batignano	91	32	—	Id.	3ª	9	62	80	914,66
Belvedere	90	9 (p)	—	Id.	3ª	1	60	00	152,00
T.te Lescone.	90	11	—	Id.	3ª	1	54	20	146,49
Belvedere	90	15	—	Id.	3ª	0	21	30	20,23
T.te Lescone.	90	17	—	Id.	3ª	0	05	20	4,94
Id.	90	18	—	Id.	3ª	0	06	90	6,56
Il Vezzo.	89	1	—	Id.	3ª	0	08	80	8,36
Fosso Ruchella.	89	9	—	Id.	3ª	0	77	80	73,91
Id.	89	19	—	Id.	3ª	0	41	10	39,05
S. Lucia.	77	19		Id.	3ª	0	14	60	13,87
Id.	77	16	—	Id.	3ª	0	06	00	5,70
Id.	77	41	—	Id.	3ª	5	65	00	536,75
Imposto	76	22	—	Id.	3ª	0	11	00	10,45
Querciole	76	7	—	Id.	4ª	1	20	00	78,00
Id.	76	14	—	Id.	3ª	14	72	50	1.398,87
Id.	59	17	—	Id.	4ª	12	89	40	838,11
Id.	59	11	—	Id.	4ª	0	19	20	12,48
Tripoli	59	9	—	Id.	4ª	0	18	00	11,70
Id.	59	21	—	Id.	4ª	0	53	40	34,71
Rigallo	58	42		Id.	4ª	4	70	00	305,50

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 130 (*N C.*)					
Forconi	57	38	—	Bosco ceduo	5ª	0	48	60	15,06
Id.	57	4	—	Id.	4ª	0	05	50	3,58
Id.	57	30	—	Id.	4ª	0	55	10	35,82
					Totali	300	00	00	53.561,31

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1º Accorpamento in località « Rigallo », « Rifollogna » e « Querciole » confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso Rigallo;

Est: con parte del limite nord e con il limite ovest della particella 6 (foglio 59); con il fosso Tripoli; con un breve tratto del fosso Rifollogna; con il limite ovest delle particelle 34, 20, 39 (foglio 76), 42 e 29 (foglio 77);

Sud: con la strada vicinale S. Lucia Cavallini; con parte del limite nord della particella 27 (foglio 77): con il limite est delle particelle 39 e 7 (foglio 77); con parte del limite est della particella 6 (foglio 77); con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 77), la cui parte ovest rimane alla Ditta, e con parte del limite nord di detta particella; con i limiti nord ed ovest della particella 38 (foglio 76) con il limite nord della particella 31 (foglio 76):

Ovest: con la strada provinciale Grossetana; con parte del limite est della particella 19 (foglio 57), con il fosso dei Forconi; con parte del limite est e con il limite nord della particella 8 (foglio 57) con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale delle Fonti dei Sodalini e con la strada provinciale Grossetana.

2º Accorpamento in località « Torrente Lescone » e « Il Vezzo » confinante

Nord con il limite sud delle particelle 40, 27, 29 (foglio 77) e 1 (foglio 90), con il Torrente Lescone; con un breve tratto del fosso di Val di Bottoli: con il limite sud della particella 15 (foglio 91), con parte del limite sud delle particella 16 (foglio 91),

Est con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 91) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con il limite ovest della particella 29 (foglio 91); con parte del limite ovest e con il limite sud della particella 25 (foglio 91); con il limite sud della particella 28 (foglio 91): con parte del limite ovest delle particelle 13 e 17 (foglio 107); con un tratto del fosso della Bucaccia;

Sud con il fosso della Bucaccia, con il limite di proprietà coincidente con il Torrente Lescone e con il fosso del Gello;

Ovest con il limite est della particella 9 (foglio 90): con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud-ovest rimane alla Ditta e nuovamente con i limiti est e nord particella 9 (foglio 90) con un breve tratto della strada vicinale S. Lucia Cavallini, con il limite nord della particella 26 (foglio 89), con il limite nord-ovest della particella 28 (foglio 89); con parte del limite est e con il limite nord della particella 36 (foglio 89); con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Ruchella.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3630.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio di Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77. comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile, 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cabella Giorgio, di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Cabella Giorgio, di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 97.83.04, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 97.83.04.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 148. — Palla.

Allegato N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Cabella Giorgio di Luigi in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto, costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	Qualità	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1636 (N. C.)									
P. alla Fossa	54	33	—	Seminativo	4ª	0	56	40	87,42
Id.	54	32	—	Id.	4ª	1	53	20	237,46
Id.	54	34	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	04	80	1,68
Id.	54	35	—	Bosco ceduo	4ª	2	20	10	143,07
Id.	54	36		Id.	4ª	8	21	80	534,17
Id.	54	37	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	05	70	1,99
Id.	54	38	—	Id.	2ª	0	04	60	1,61
Id.	54	42	—	Id.	2ª	0	21	60	7,57
Id.	54	43	—	Bosco ceduo	4ª	11	74	20	763,23
Id.	54	41	—	Seminativo	4ª	1	88	50	292,18
Id.	54	44	—	Id.	4ª	1	23	00	190,65
Id.	54	45	—	Uliveto	2ª	1	06	00	768,50
Sodalini	56	1	—	Seminativo	4ª	2	28	80	354,64
Id.	56	25	—	Uliveto	2ª	1	27	40	923,65
Id.	56	26	—	Seminativo	4ª	0	19	00	29,45
Id.	56	2	—	Fabbricato rurale	—	0	24	10	—
Id.	56	3	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	35	80	12,53
Id.	56	4	—	Bosco ceduo	4ª	0	68	30	44,39
Il Costone	56	7	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	09	50	3,33
Id.	56	8	—	Bosco ceduo	4ª	3	94	50	256,43
Id.	56	9	—	Seminativo	4ª	8	85	00	1.371,76
Id.	56	10	—	Bosco ceduo	5ª	0	02	20	0,68
Costone	56	11	—	Seminativo	4ª	20	70	60	3.209,43
Il Costone	56	29	—	Bosco ceduo	5ª	1	23	80	38,37
Id.	56	30	—	Id.	5ª	2	65	40	82,27
Id.	56	31	—	Fabbricato rurale	—	0	27	20	—
Id.	56	32	—	Uliveto	2ª	1	00	60	729,35
Costone	53	5	—	Seminativo	4ª	14	38	10	2.229,05
Id.	56	27	—	Bosco ceduo	4ª	1	66	40	108,16
Id.	56	28	—	Id.	4ª	1	18	80	77,22

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 1636 (*N. C.*)					
Il Costone	56	12	—	Bosco ceduo	4a	0	08	80	5.29
Id.	56	13	—	Seminativo	4a	2	78	00	430.90
Id.	56	15	—	Bosco ceduo	4a	0	01	90	1.24
Id.	56	14	—	Id.	4a	0	06	60	4.29
Id.	56	17	—	Id.	4a	0	02	10	1,37
Id.	56	20	—	Pascolo cespugliato	1a	0	62	00	37,20
Id.	56	16(p)	—	Bosco ceduo	4a	0	11	30	7,34
Id.	56	19(p)	—	Seminativo	4a	4	20	18	651.28
P. alla Fossa	54	25(p)	—	Id.	4a	0	07	56	11 71
				Totali		97	83	04	13.650,77

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Monteantico », confina

Nord : con il limite sud e con parte del limite est della particella 31 (foglio 54) ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 54) ; la cui parte nord ricade nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite sud della predetta particella, con il limite sud e sud-est della particella 9 (foglio 54) ;

Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada provinciale Grossetana ed in parte con la strada comunale delle Fonti dei Sodalini ;

Sud , con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale delle Fonti dei Sodalini ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 19 e 16 (foglio 56), le cui parti sud-ovest rimangono alla Ditta

Ovest con il limite est delle particelle 5 (F. 55), 40 e 39 (foglio 54).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3631.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Canestro Antonio fu Carlo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile, 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Canestro Antonio fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2426, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Canestro Antonio fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per la superficie di ettari 65.26.90, specificatamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibiliità, in applicazione dell'articolo 8 della della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 65.26.90.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2. munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservale.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 149. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Canestro Antonio fu Carlo in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 28868/56726 (*V. C.*)			
Maglianella	86	21(p)	—	Seminativo	95	67	3.999,01
Id.	86	28	—	Pascolo.	94	01	1.286,07
Id.	86	23(p)	—	Seminativo	317	66	13.278,10
Id.	86	39(p)	—	Pascolo.	4	18	57,18
Id.	86	40(p)	—	Seminativo	3	35	140,03
Massa Calessina	86	123(p)(p)		Id.	82	47	3.447,08
Id.	86	126	—	Pascolo.	7	15	97,81
Id.	86	124(p)	—	Id.	23	06	315,43
Id.	86	125	—	Seminativo	25	14	1.051,27
				Totali	652	69	23.671,98

Pari ad Ha. 65.26.90

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Maglianella » distinto al V. C. alla mappa 86 confina :

Nord-Ovest : con parte del limite sud della particella 40 ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 40, 39, 23 le cui parti nord-ovest rimangono alla ditta ;

Est : con parte del limite ovest della particella 18 ; con il limite ovest della particella 20 ; con parte dei limiti ovest delle particelle 18 e 19 ;

Sud : con il limite di proprietà coincidente con la strada per Civitavecchia (S. S. Aurelia) ;

Ovest : con la linea del frazionamento operato sulla particella 123 la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ; con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3632.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Pier Terige di Domenico in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile, 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Pier Terige di Domenico, per

i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ceccherini Pier Terige di Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 8.22.69, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 8.22.69.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 150. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Ceccherini Pier Terige di Domenico in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), costituenti il Terzo Residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1623 (*N. C.*)					
Campo l'Aiali	137	23	—	Seminativo	3ª	1	77	30	425,52
Banditaccia	137	27(p)	—	Id.	2ª	0	34	46	106,82
Scalamagna	149	1	—	Bosco alto fusto.	1ª	0	29	60	94,72
Id.	149	9	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	8	70	5,22
Banditaccia	137	28	—	Seminativo	3ª	0	17	20	41,28
Scalamagna	149	2	—	Id.	3ª	1	24	60	299,04
Campo l'Aiali	137	22	—	Id.	3ª	1	38	00	331,20
Pietratonda	147	24	—	Id.	3ª	0	3	30	7,92
Scalamagna	149	15(p)	—	Id.	4ª	2	89	53	448,77
				Totali		8	22	69	1.760,49

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Banditaccia », confina

Nord: con il limite sud della particella 37 (foglio 137); con il fosso del Campo alla Primavera e con il fosso detto Fogna; con la strada vicinale di Pietratonda;

Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 27 (foglio 137); la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella; con il fosso detto Fogna; con parte dei limiti nord ed ovest della particella 3 (foglio 149);

Sud: con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 149) e del limite nord della particella 14 (foglio 149); con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 149), la cui parte ovest è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con un breve tratto della strada vicinale di Pietratonda e con il fosso detto Fogna;

Ovest: con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3633.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Pier Niccolò fu Antonio, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile, 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ciacci Pier Niccolò fu Antonio, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Vista la deliberazione 24 luglio 1952, n. 2524, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio dèl Fucino, nei confronti di Ciacci Pier Niccolò fu Antonio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 828.21.15, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 151. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciacci Pier Niccolò fu Antonio in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Parziale	SUPERFICIE BRACCIA QUADRE Totale	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 15971 (V. Cl)							
	K	186	135	Lavorativo nudo	118.146	143.688	519,60
	K	187	—		25.542	—	—
	K	188	136	Id.	—	28.440	102,48
	K	189	137	Id.	—	76.602	306,96
	K	204 (p)	—	Id.	—	515.797	1 743,44

Segue: *Partita catastale n.* 15971 (*V C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE BRACCIA QUADRE Parziali	SUPERFICIE TAVOLE BRACCIA QUADRE Totale	REDDITO DOMINICALE Lire
	K	191	249	Pastura	—	8.560	9,28
	K	185	134	Id.	—	453.332	396,76
	K	197	141	Id.	—	237.498	491,40
	K	198	276	Id.	—	151.810	314,28
	K	334	279	Id.	—	2.392	2,56
	K	335	280	Id.	—	23.906	26,12
	K	193	281	Id.	—	510.884	727,68
	K	194	139	Id.	—	352.386	501,96
	E	279	1012	Casetta	—	286	—
	E	280	744	Lavorativo nudo	657.080	1.064.492	3.504,48
	E	280II	—		407.412	—	—
	E	283	746	Pastura.	—	32.860	79,04
	E	244	716	Canneto	—	4.480	16,40
	E	236	709	Pastura.	—	150.806	363,96
	E	237	710	Id.	—	194.568	421,60
	E	240	713	Id.	—	55.944	135,20
	E	252	724	Lavorativo nudo	—	132.376	475,92
	E	253	725	Pastura.	—	124.340	300,00
	E	254	726	Id.	—	117.750	243,84
	E	276	729	Lavorativo nudo	165.000	604.368	2.333,76
	E	269	—		161.496	—	—
	E	270	—		189.764		—
	E	272	—		88.108	—	—
	E	273	730	Pastura.	—	21.600	44,68
	E	271	1062	Capanna	—	280	—
	E	275	741	Pastura.	—	35.660	77,32
	E	235	708	Id.	—	90.082	217,48
	E	239	712	Id.	—	32.620	78,40
	E	265	740	Lavorativo nudo		11.616	44,16
	E	274	741	Pastura		30.680	74,08
	E	234	707	Id.		69.280	167,40
	E	232	705	Id.	—	301.934	729,00
	E	242	715	Id.		255.888	554,44
	E	281	745	Lavorativo nudo	—	157.872	482,88
	E	282	1127	Id.	—	173.276	530,40
	E	1197(p)	-	Id.	—	17.964	60,48
	E	1198	1133	Id.	—	99.400	353,52
	E	1190	1134	Pastura.	—	6.480	15,76
	E	255	727	Lavorativo nudo	—	15.996	51,60
	E	1200	1136	Pastura.	—	1.584	4,52
	E	256	728	Id.	—	137.392	319,68
	E	1201	1137	Id.	—	48.812	113,40
	E	262	734	Id.	—	17.210	453,60
	E	1202	1138	Id.		13.912	366,52
	E	264	736	Id.		90.250	184,32
	E	1203	1139	Id.	-	42	0,20
	E	268	739	Id.	-	4.216	9,48
	E	263	735	Lavorativo nudo		8.740	30,48
	E	1205	1141	Id.	—	1.760	6,00
	E	1207	1143	Sodo e pastura	—	15.568	33,68
	E	266	737	Lavorativo nudo	-	42.882	184,08
	E	267	738	Pastura	—	143.320	361,36
	E	277	743	Lavorativo nudo	-	113.064	373,44
	E	278	1011	Casa	—	120	—
	E	1326	1293	Pastura		9.776	28,28
	E	1281	1241	Id.	—	11.392	27,64
	E	251	1301	Id.	—	236.344	530,64
	E	238	711	Lavorativo nudo		39.996	245,04
	E	1334	1302	Pastura.	—	9.602	42,32
	E	250	723	Id.	—	57.528	128,92
	C	586	333	Id.	—	10.664	30,64
	C	589	336	Id.	15.498	214.498	464,80
	C	592	—		199.000	—	—
	C	590	337	Lavor. terratico	—	60.292	212,16
	C	591	338	Pastura.	—	4.292	7,76
	C	594	339	Id.	-	383.864	1.109,16
	C	614	356	Marrucheto	—	100.912	151,92
	C	615	357	Pastura	—	452.838	1.094,96
	C	616	358	Id.	19.716	317.528	688,16
	C	620	—		297.812	—	—
	C	617	359	Lavorativo nudo	275.984	310.600	975,84
	C	618	359	Id.	34.616	—	—

Segue: *Partita catastale n.* 15971 (*V C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE BRACCIA QUADRE Parziale	SUPERFICIE TAVOLE BRACCIA QUADRE Totale	REDDITO DOMINICALE Lire
	C	619	360	Pastura.		134.260	339,52
	C	621	361	Id.	—	505.092	1.219,52
	C	587	334	Lav. terratico	—	253.434	903,12
	C	588	335	Id.	—	24.416	79,68
	C	622	362	Pastura.	—	242.488	525,52
	C	623	363	Prato	—	63.562	631,20
	C	624	364	Lav. terratico		323.012	1.089,84
	C	626	365	Pastura.	—	177.492	384,68
	C	627	366	Lav. terratico	58.484	129.602	413,04
	C	628	—		71.118	—	—
	C	632	367	Pastura.	—	66.968	193,52
	C	633	368	Lav. terratico	—	77.688	262,32
	C	634	369	Marrucheto	138.034	203.010	297,64
	C	631	—		64.976	—	—
	C	635	370	Pastura.	—	308.442	668,08
	C	636	371	Id.	—	46.200	100,00
	C	637	372	Id.	—	20.274	36,72
	C	659	389	Marrucheto	—	20.554	30,96
	C	660	390	Lav. terratico.	—	41.622	139,20
	C	661	391	Pastura.	—	138.226	349,48
	C	625	547	Casa	—	308	—
	C	629	548	Casa col. e annessi	4.124	4.340	
	C	630	—	Casa e resede	216	—	—
	C	593	340	Pastura.	—	443.798	1.282,36
	C	595	341	Id.	—	233.588	675,00
	C	596	342	Marrucheto	—	45.456	68,40
	C	597	343	Id.	—	93.076	140,20
	C	598	344	Pastura.	—	26.784	87,04
	C	604	349	Id.	22.134	24.870	63,04
	C	605	—		2.736	—	—
	C	606	350	Pastura	—	111.326	241,24
	C	607	351	Id.		193.476	[illegible],00
	C	608	352	Marrucheto	—	245.952	370,08
	C	611	354	Id.	—	320.144	481,68
	C	609	353	Lav. terratico	5.472	299.158	1.009,92
	C	610	—		27.172	—	—
	C	612	—		266.514	—	
	C	613	355	Pastura.	—	11.284	6,32
	C	599	345	Marrucheto		61.800	93,44
	C	600	346	Pastura.	69.090	185.690	469,56
	C	601	—		116.600	—	—
	C	602	347	Pastura	—	2.324	6,88
	C	603	348	Id.	—	64.964	187,92
	C	571	323	Id.	—	37.914	68,44
	C	572	324	Id.	28.620	187.250	405,84
	C	572II	—		158.630	—	—
	C	573	392	Pastura	13.520	114.478	248,16
	C	573II	—		100.958	—	—
	C	574	546	Capanna	—	56	—
	C	580	328	Pastura.	—	297.582	859,68
	C	585	232	Id.	—	80.640	233,04
	C	569	321	Lav. terratico	—	66.612	244,08
	C	570	322	Pastura.	—	188.196	407,80
	C	773	698	Id.	—	86.784	203,88
	C	775	700	Id.	—	139.004	251,20
	D	549	474	Id.	—	371.658	897,48
	D	550	475	Id.	—	227.370	574,96
	D	551	476	Id.	—	706.908	1.531,84
	D	552	477	Id.	466.236	665.680	1.442,44
	D	554	—		199.444	—	—
	D	553	478	Pastura	—	117.400	296,76
	D	558	479	Id.	—	284.796	736,68
	D	557	480	Id.	—	2.046	4,32
	A	42	31	Lav. con marruche	—	467.360	1.012,80
	A	43	32	Id.	—	3.853.174	8.350,12
	C	575	325	Marrucheto	—	4.320	6,48
	C	576	336	Pastura	463.202	930.144	2.687,44
	C	578	336	Id.	400.688	—	—
	C	579	—		66.254	—	—
	C	577	327	Marrucheto	—	39.738	59,76
	K	663	625	Past. con cerri	—	22.500	60,40
	K	216	626	Id.	—	238.500	640,00

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE BRACCIA QUADRE Parziale	Totale	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 15971 (*V. C.*)			
	K	195	140	Pastura	—	98.112	248,00
	K	196	a	Id.	—	117.223	282,28
	K	205	a	Pastura a bosco.	—	218.800	594,12
	K	217	a	Pastura	—	306.353	634,20
	K	217	b	Id.	—	875	1,80
	K	218	c	Id.	—	7.340	17,20
	E	257	731	Id.	—	117.490	254,64
	E	229	703	Canneto	—	6.720	84,40
				Totali		24.314.894	61.423,68

Pari ad Ha. 828.21.15

I dati complessivi di superficie e reddito dominicale di cui sopra corrispondono per effetto della delibera n. 2524 del 24 luglio 1952 della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 828.21.15 e ad un reddito dominicale di L. 99.659,36.

Confini.

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. A, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est e *Sud*: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Albegna;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il torrente Fiascone;

2° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. C., confinante
Nord: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fiume Albegna;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con il torrente Stellata;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Albegna.

3° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. E, confinante:
Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il torrente Stellata e con parte del limite ovest della particella 258;
Sud-Est: con la via che va a Saturnia; con una strada senza nome; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1197, la cui parte sud rimane alla Ditta, con la via che va a Saturnia: con una strada senza nome ed infine con il limite ovest della particella 1189;
Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. D, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il botro di Bella Guancina;
Sud: con il Torrente Stellata, coincidente in parte con il limite di proprietà;
Sud-Ovest ed *Ovest*: con il torrente Stellata.

5° Accorpamento, distinto a V. C. alla Sez. K, confinante:
Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso del Punton di Ciaramella e con il fosso Bianco;
Est: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso Bianco e con il Fiume Fiora;
Sud e *Sud-Est*: con il limite nord della particella 200; con i limiti nord, nord-ovest, ovest e sud-ovest in parte della particella 202; con la linea del frazionamento operato sulla particella 204 la cui parte sud ricade nei terreni costituenti il terzo residuo; con i limiti nord e nord-ovest della particella 203 ed infine con il botro della Cavatella;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con la via di Pitigliano e con il fosso del Punton di Ciaramella.

Si espropriano inoltre le particelle: 613 (Sez. C) sita ad ovest del 2° accorpamento, e 229 (Sez. E) sita a nord-ovest del 3° accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 31.940.313,60 (trentunmilioninovecentoquarantamilatrecentotredici e cent. 60) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto: *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3634.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Alessandro Mario fu Nicola, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessandro Mario fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Alessandro Mario fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 11.30.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 152. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta D'Alessandro Mario fu Nicola in comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2125 (N. C.)					
Serraiola	51	70(p)	—	Seminativo	1ª	2	69	61	1.159,32
Id.	51	40(p)	—	Id.	1ª	3	10	00	1.333,00
Id.	51	41(p)	—	Id.	2ª	5	50	52	1.761,65
				Totali		11	30	13	4.253,97

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Tenuta Campetroso», confina:

Nord-Est con la linea del frazionamento operato sulle particelle 40 e 41 (foglio 51), la cui parte nord-est rimane alla Ditta;

Sud-Est: con la strada provinciale di Val di Cornia;

Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 70 (foglio 51), la cui parte sud ricade nei terreni già compresi nel piano di esproprio pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto in data 28 dicembre 1951 ; con il limite nord della suddetta particella.

Ovest con il fiume Cornia.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.408.965,00 (lire unmilionequattrocentottomilanovecentosessantacinque e zero centesimi) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3635.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Fonseca Pimentel Clemente, fu Guglielmo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata.

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 2 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Fonseca Pimentel Clemente, fu Guglielmo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma, per una superficie di ettari 71.14.70, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 71.14.70.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 153. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Fonseca Pimentel Clemente fu Guglielmo in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 33515 (V. C.)			
Boccea	77	18	1	Seminativo	32	00	766,08
Id.	77	1(p)	—	Bosco ceduo.	17	25	137,65
Bocceola	77	2(p)	—	Seminativo	53	60	2.240,48
Id.	77	3(p)	—	Id.	25	00	1.045,00
Id.	77	5(p)	—	Bosco ceduo.	27	00	348,84
Id.	77	13(p)	—	Pascolo	37	08	507,20
Id.	77	18(p)	—	Seminativo	50	00	2.090,00
Id.	77	193(p)	—	Pascolo	36	80	503,42
Id.	77	19(p)	—	Id.	186	00	11.308,80
Id.	77	6(p)	—	Seminativo	109	00	2.609,46
Id.	77	37(p)	—	Id.	5	10	122,10
Id.	77	12	—	Bosco ceduo.	54	61	705,55
Id.	77	14	—	Pascolo	6	33	86,56
Id.	77	15	—	Seminativo	3	14	75,16
Id.	77	16	—	Id.	22	39	536,03
Id.	77	17	—	Pascolo	2	34	32,00
Id.	77	21	—	Id.	23	52	321,75
Id.	77	22	—	Bosco ceduo.	1	29	10,30
Id.	77	20	—	Id.	0	48	3,84
Id.	77	23	—	Seminativo	18	54	774,97
				Totali	711	47	24.225,19

Pari ad Ha. 71.14.70

Confini

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Bocceola » distinto a V. C. alla Mappa 77, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 1 2 3 5 e 6 le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite est della particella 6; con il limite sud della particella 11; con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio; con parte del limite sud della particella 18/2: con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 la cui parte nord è compresa nei terreni soggetti ad esproprio, con il fosso dei Monti del Sasso; con il limite sud della particella 36; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 193 37 e nuovamente sulla 193 e sulla particella 19 le cui parti nord sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio

Est. con il limite di proprietà coincidente con il fiume Arrone

Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale di Boccea;

Ovest con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3636.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Carlotta maritata Antinori, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Viso il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Carlotta maritata Antinori, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa):

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in

accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Carlotta maritata Antinori, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per la superficie di ettari 41.93.77, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 41.93.77.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 154. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe maritata Antinori in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 333 (N. C.)					
Nicchio	31	5	—	Pascolo	1ª	0	37	80	9,07
Id.	31	6	—	Seminativo	4ª	0	13	10	9,17
Id.	31	7(p)	—	Pascolo cespugliato	1ª	5	14	73	77,21
Id.	32	4	—	Id.	1ª	3	04	70	45,71
Id.	32	5	—	Pascolo	1ª	0	38	00	9,12
Id.	32	6	—	Fabbricato rurale	—	0	15	40	—
Id.	32	7	—	Seminativo	4ª	0	31	40	21,98
Gli Agrifogli	33	3	—	Pascolo cespugliato	1ª	2	75	50	41,33
Id.	33	4	—	Id.	1ª	0	20	50	3,08
Id.	33	5	—	Seminativo	4ª	5	43	10	380,17
Id.	33	6	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	91	20	28,68
Id.	33	7(p)	—	Bosco ceduo.	3ª	1	61	85	67,98
Id.	33	8	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	01	80	0,09
Id.	33	9	—	Seminativo	4ª	6	39	20	447,44
Id.	33	10	—	Id.	4ª	1	06	50	74,55
Id.	33	11	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	03	70	0,19
Id.	33	12	—	Id.	1ª	6	00	20	90,03
Id.	33	14(p)	—	Bosco ceduo.	3ª	4	80	80	201,94
Il Nicchio	44	1(p)	—	Seminativo	4ª	2	14	29	150,00
					Totali	41	93	77	1.657,74

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Il Nicchio» e «Podere Le Ville», confina:

Nord con il limite sud della particella 1 (foglio 33) e con il limite ovest e parte del limite sud della particella 2 (foglio 33); con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 33);

Est : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 7 e 14 (foglio 33), le cui parti est rimangono alla ditta ; con parte del limite ovest della particella 14 (foglio 33) :

Sud : con la linea del frazionamento operato sulla particella 14 (foglio 33), la cui parte sud rimane alla ditta; con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 44) la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio : con la strada Nicchio-Castiglioncello ; con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 31) la cui parte sud è compresa nei terreni soggetti ad esproprio ;

Ovest : con parte del limite est della particella 1 (foglio 31) : con il limite est della particella 4 (foglio 31) con parte del limite est della particella 1 (foglio 32) ; con il limite est della particella 3 (foglio 32) e con parte del limite est della particella 2 (foglio 32) coincidente, in parte, con la strada vicinale vecchia da Nicchio a Castiglioncello.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3637.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di De Vecchi di Val Cismon Cesare Maria fu Luigi, in comune di Vetralla (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Vecchi di Val Cismon Cesare Maria fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2376, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di De Vecchi di Val Cismon Cesare Maria fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Vetralla (provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 31.08.09, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 155. — PALLA.

ALLEGATO N 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta De Vecchi Di Val Cismon Cesare Maria fu Luigi in comune di Vetralla (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 5076 (V C.)					
Poggio del Guardiano.	VII	71(p)	—	Seminativo	—	0	74	31	82.93
Id.	VII	46(p)	—	Id.	—	5	96	93	666.17
Cicignano	VII	30	1(p)	Id.	—	24	36	85	2 719,52
				Totali		31	08	09	3.468,62

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2376 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 31.08.09 e ad un reddito dominicale di L. 5.980,60 (cinquemilanovecentottanta e cent. 60).

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località «Cicignano», distinto a V C. alla Sez. VII, confina

Nord con il limite sud della particella 30-3; con la linea del frazionamento operato sulla particella 30-1 la cui parte nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio,
Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 30-1, la cui parte est è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;
Sud: con parte del limite nord della particella 30-2; con parte del limite est della particella 46; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 46 e 71 le cui parti sud rimangono alla ditta.
Ovest: con il fosso dell'Avignone e con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.418.817 (unmilionequattrocentodiciottomilaottocentodiciassette) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3638.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista, fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino, fu Marco per i terreni ricadenti nel comune di Roma;

Vista la deliberazione 27 marzo 1952 n. 2438 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determininazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente, per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo e D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino, fu Marco relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma, per la superficie di ettari 13.69.20, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 13.69.20.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 156. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta D'Orazio Giovanni ed Evangelista fu Leopoldo - D'Orazio Paolo, Antonio e Gioacchino fu Marco in comune di Roma (provincia di Roma), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino. (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 18080/21500 (F. C.)									
Monachina o Selce	64	344(p)(p)	-	Prato		49		92	4.742,40
Id.	64	345(p)(p)	—	Id.		87		00	8.265,00
				Totali		136		92	13.007,40

Pari ad Ha. 13.69.20

I dati complessivi di superficie e di reddito dominicale relativi ai terreni sopradescritti, corrispondono, per effetto della delibera n. 2438 del 27 marzo 1952 della Commissione Censuaria Centrale, ad una superficie di ettari 16.68.40 e ad un reddito dominicale di L. 26.042,73 (lire ventiseimilaquarantadue e cent. 73).

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Monachina », distinto a V. C. alla Sez. 64, confina:

Nord con la linea del frazionamento operato sulle particelle 345 e 344 le cui parti nord rimangono alla Ditta;

Est con il fosso la Galera;

Sud con la linea del frazionamento operato sulle particelle 344 e 345 le cui parti sud sono comprese nei terreni soggetti ad esproprio.

Ovest con il limite di proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3639.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Duranti Luigi fu Giambattista, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agoso 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Duranti Luigi fu Giambattista, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Duranti Luigi fu Giambattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 5.08.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 157. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Duranti Luigi fu Giambattista in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 350 (N. C.)					
Piano della Cornia	85	33(p)	-	Seminativo	2ª	2	94	10	764.65
Botro dei Sugherelli	85	34	-	Pascolo cesp.	1ª	0	04	30	0.65
Cornia.	85	35		Incolto	u.	0	53	10	7.43
Botro dei Sugherelli	85	36	-	Pascolo cespu.	1ª	0	01	30	0.20
Pian della Cornia	86	20(p)	-	Bosco ceduo	4ª	0	11	99	3.00
Id.	86	22(p)	-	Seminativo	1ª	1	43	97	561.51
				Totali		5	08	76	1 337.44

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere S. Emirena e « Piano della Cornia », confina

Nord con la strada vicinale S. Emirena ,

Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 86), la cui parte est fa parte dei terreni già soggetti ad esproprio ;

Sud con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia ,

Ovest con parte del limite sud della particella 33 (foglio 85) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte ovest rimane alla ditta ; con parte del limite sud-est della particella 32 (foglio 85) e con il limite est della particella 31 (foglio 85).

L'indennità di espropriazione è di L. 72.164,05 (settantaduemilacentosessantaquattro e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. **3640**.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gaggia Olga di Achille, maritata Ricci, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 otobre 1950, n. 841 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gaggia Olga di Achille maritata Ricci, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gaggia Olga di Achille maritata Ricci, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 153.15.72, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 158. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Gaggia Olga di Achille maritata Ricci in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 426 (N. C.)					
Trappola	131	2	–	Seminativo	1ª	43	07	50	19.383.75
Pod. Mattarino.	131	3		Fabbricato rurale	–	0	37	20	–
Trappola	131	6	–	Seminativo	2ª	44	72	30	16.994.74
Pod. Salcino	131	7	–	Fabbricato rurale	–	0	30	20	–
Trappola	131	8	–	Seminativo	1ª	33	19	20	14.936,40
Pod. Le Colonne	131	9	–	Fabbricato rurale	–	0	55	80	
P. Granduca	131	13		Seminativo	3ª	3	08	70	833.49
Trappola	131	23	–	Id.	1ª	14	31	65	6.442,43
Id.	131	25		Id.	1ª	10	64	80	4.791,60
Id.	131	26(p)	–	Id.	1ª	1	85	47	834,64
Id.	131	27		Vigneto.	1ª	0	36	60	274,50
Id.	131	28	–	Id.	1ª	0	35	90	269,25
Id.	131	31	-	Fabbricato rurale	—	—	—	—	—
Id.	131	32		Vigneto.	1ª	0	30	40	228,00
					Totali	153	15	72	64.988,80

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta S. Carlo », confina
Nord con parte del limite sud della particella 19 (foglio 108); con il limite di proprietà;
Est con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Nazionale Tirrena Superiore Aurelia
Sud con il limite di proprietà coincidente in parte con il fiume Ombrone;
Ovest con la particella 1 (foglio 131); con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 131), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite est della stessa particella.

L'indennità di espropriazione è di L. 21.033.505,65 (Lire ventunmilionitrentatremilecinquecentocinque e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3641.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gasparri Pietro fu Bartolomeo, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230: 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Gasparri Pietro fu Bartolomeo, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione 20 dicembre 1951, n. 2373, della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, della Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gasparri Pietro fu Bartolomeo. per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 123.11.10, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione Censuaria Centrale menzionata nelle premesse. ad ettari 140.84.85.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 159. Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Gasparri Pietro fu Bartolomeo in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

Denominazione della località	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 43201 (V. C.)					
Spezza Mazza	104	13(p)	-	Pascolo.		6	65	00	909,72
Id.	104	14	1 (p)	Seminativo		8	79	00	2.104,33
Id.	104	17(p)	—	Id.		26	35	40	6.309,15
Prima Porta	50	39(p)	—	Id.		78	83	40	32.952,62
Frassineto	50	38(p)		Pascolo.		2	48	30	122.66
				Totali		123	11	10	42.398,48

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2373 in data 20 dicembre 1951, della Commissione Censuaria Centrale ad Ha. 140.84.85 e ad un reddito dominicale di L. 75.164,76 (settantacinquemilacentosessantaquattro e cent. 76).

Confini

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località « Spezza Mazza » distinto a V. C. alla mappa 104, confinante

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 17 e 14/1 le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 14/1 e 13 le cui parti sud sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Valchetta.

2° Accorpamento in località « Spezza Mazza » distinto a V. C. alla mappa 104, confinante

Nord: con il fosso della Valle Monte Oliviero;

Sud-Est: con il limite di proprietà; con la linea del frazionamento operato sulla particella 14/1 la cui parte sud-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Nord-Ovest con la linea del frazionamento operato sulle particelle 14/1 e 17 le cui parti nord-ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo.

3° Accorpamento in località « Prima Porta » distinto a V C alla mappa 50, confinante

Nord, Est e Sud con il fiume Tevere;

Ovest : con la linea del frazionamento operato sulle particelle 38 e 39, nuovamente sulla 38 le cui parti ovest sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 17.483.614,85 (diciasettemilioniquattrocentottantatremilaseicentoquattordici e cent. 85) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3642.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87 comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tarquinia ,provincia di Viterbo), per una superficie di ettari 51.82.56, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferitti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrate del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* : ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 160. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Gerini Anna-Maria-Cecilia fu Pietro in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951.

Denominazione della località	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	Qualità	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1785 (V C.)					
Montericcio	XXIV	12	1 (p)	Seminativo	—	16	47	95	3.262,94
Id.	XXIV	12	2 (p)	Id.	—	6	45	60	1.278,29
Id.	XXIV	20	—	Prato	—	11	56	50	7.077,78
Id.	XXIV	21	—	Seminativo	—	15	41	00	4.992,84
Id.	XXIV	19(p)		Id.		1	91	51	620,48
				Totali		51	82	56	17.232,33

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti

1° Accorpamento in località « Montericcio » distinto a V C. alla Sez. XXIV confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 12-1 la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 12-1 e 12-2 le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Montericcio;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Montericcio » distinto a V C alla Sez. XXIV confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Montericcio; con la linea del frazionamento operato sulla particella 19 la cui parte est rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella;
Est: con i limiti ovest delle particelle 16 e 18; con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone;
Ovest: con il limite di proprietà e con il limite est della particella 44.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.375.035,70 (settemilionitrecentosettantacinquemilatrentacinque e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3643.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Gino fu Giuseppe, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Gino fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti; ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Gino fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 225.79.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 161. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Ghezzi Gino fu Giuseppe in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 203 (*N. C.*)					
Marruchetone	71	40	—	Seminativo	3ª	6	97	70	1.674,48
Id.	71	41	—	Id.	3ª	2	23	20	535,68
Id.	71	42	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	21	70	9,12
Id.	71	43	—	Seminativo	2ª	25	76	50	8.760,10
Id.	71	44	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	24	60	10,33
Termine	71	47	—	Seminativo arborato	3ª	2	12	60	393,31
Id.	71	48	—	Seminativo	4ª	2	19	70	340,53
Marruchetone	71	49	—	Id.	3ª	0	71	20	170,88
Id.	71	50	—	Id.	3ª	1	89	40	454,56
Id.	71	51	—	Id.	3ª	1	46	90	352,56
Id.	71	52	—	Id.	3ª	3	84	60	923,04
Id.	71	53	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	52	70	44,79
Termine	71	56	—	Seminativo arborato	3ª	4	50	60	833,61
Vecciaio	71	57	—	Seminativo	4ª	7	45	40	1.155,37
Marruchetone	71	58	—	Id.	3ª	9	07	80	2.178,72
Id.	71	59	—	Id.	4ª	2	11	20	327,36
Id.	71	60	—	Id.	3ª	2	47	30	593,52
Id.	71	61	—	Id.	3ª	3	10	00	744,00
Id.	71	62	—	Id.	2ª	0	32	80	111,52
Id.	71	63	—	Id.	2ª	0	92	10	313,14
Id.	71	74	—	Id.	3ª	11	95	00	2.868,00
Vecciaio	71	81	—	Id.	4ª	12	12	90	1.880,00
S. Teresa	71	84(p)	—	Id.	3ª	16	23	18	3.895,64
Id.	71	85	—	Id.	3ª	7	51	60	1.803,84
Id.	71	86	—	Id.	4ª	0	54	10	83,85
Pozzarelli	71	89	—	Id.	4ª	5	30	50	822,28
Tombarino.	71	91	—	Seminativo arborato	3ª	11	53	40	2.133,79
S. Teresa	71	97	—	Seminativo	3ª	11	94	40	2.866,56
Id.	71	98	—	Id.	4ª	7	15	80	1.109,49
Tombarino.	71	100	—	Fabbricato rurale	—	0	44	70	—
Id.	71	101	—	Uliveto	3ª	3	80	50	1.445,90

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 203 (*N. C.*)					
Bagnatoio	71	102	—	Seminativo	4a	5	88	90	912,80
Id.	71	103	—	Id.	2a	1	64	80	560,32
Id.	71	104	—	Id.	2a	3	20	40	1.089,36
Id.	71	105	—	Id.	3a	11	67	80	2.802,72
Id.	71	106	—	Id.	3a	10	86	60	2.607,84
Id.	71	107		Seminativo arborato	2a	15	17	60	3.794,00
Id.	71	108	—	Seminativo	2a	1	35	10	459,34
S. Teresa	71	96	—	Id.	2a	3	40	60	1.158,04
Vecciaio	71	73		Id.	4a	5	83	70	904,73
					Totali	225	79	58	53.125,12

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Colle di Lupo », distinto in Catasto al foglio di mappa 71, confina:

Nord-Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Castione; con il fosso di S. Teresa; con la linea del frazionamento operato sulla particella 84 la cui parte nord rimane alla Ditta; con parte del limite est della suddetta particella; con il limite meridionale delle particelle 76 e 77; con un breve tratto del fosso di S. Cecilia; con parte del limite sud e con il limite est della 88; con parte del limite meridionale della particella 79; con il limite meridionale della particella 80; con parte della strada vicinale di Colle Lupo, con la strada vicinale da Pereta a Marsigliana e con il limite di proprietà;

Est e Sud-Est: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Turbone; con un fosso senza nome affluente del detto fosso; con parte del limite nord della particella 90; con la strada vicinale da Pereta a Marsigliana; con il limite ovest della particella 92; con il limite ovest e sud della particella 99; con il limite di proprietà coincidente con il fosso S. Angelo;

Sud ed Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Castione.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.810.084,55 (lire diciottomilioniottocentodiecimilaottantaquattro e cent. 55) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3644.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, in comune di Magliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 89.19.20 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 162. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ghezzi Angelo, Gino e Guido fu Giuseppe in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 201 (*N. C.*)					
Granatelle Citerni	79	37	—	Fabbricato rurale	—	0	49	10	—
Id.	79	38	—	Seminativo	3a	4	87	40	1.169,76
Id.	79	40	—	Id.	3a	11	17	80	2.682,72
Id.	79	41	—	Id.	3a	13	96	10	3.350,64
Id.	79	42	—	Pascolo cespugliato	1a	0	23	60	20,06
Id.	79	43	—	Seminativo	3a	5	29	60	1.271,04
Id.	79	44	—	Id.	4a	5	94	00	920,70
Id.	79	49	—	Pascolo cespugliato	1a	0	39	50	33,58
Id.	79	50	—	Seminativo	3a	7	49	00	1.797,60
Campi dei peri	79	51	—	Id.	3a	9	12	40	2.189,76
Id.	79	52	—	Id.	3a	8	53	60	2.048,64
Id.	79	53	—	Pascolo cespugliato	1a	2	79	90	237,91
Pian d'Albegna	79	54	—	Seminativo	3a	3	06	10	734,64
Id.	79	55	—	Seminativo arborato	3a	4	08	70	756,09
Id.	79	56	—	Seminativo	2a	2	93	30	997,22
Id.	79	57	—	Id.	2a	3	14	60	1.069,64
Id.	79	58	—	Id.	3a	4	40	60	1.057,44
Id.	79	60	—	Pascolo cespugliato	1a	1	23	90	105,31
				Totali		89	19	20	20.442,75

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Granatelli Citerni » distinti in Catasto al foglio di mappa 79, confina :

Nord : con il limite di proprietà ;
Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Granatelle e con il fiume Albegna ;
Sud : con il limite di proprietà ;
Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Tre Guinze.

Si espropria inoltre la particella 60, sita lungo il fiume Albegna.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.170.971,10 (settemilionicentosettantamilanovecentosettantuno e cent. 10) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3645.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Gresseto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 105,80,64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I tèrreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*. ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 163. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Ghezzi Guido Angelo Gino fu Giuseppe in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 828 (N. C.)					
La Chiesina	246	31	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	19	80	11,88
Id.	246	32	—	Seminativo	3ª	5	79	40	1.390,56
Id.	246	33	—	Id.	3ª	2	13	40	512,16
Id.	246	34	—	Bosco céduo	4ª	1	78	20	106,92
Id.	246	40	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	00	84	0,50
Id.	246	41	—	Id.	2ª	0	10	70	6,42
Id.	246	42	—	Id.	2ª	0	13	90	8,34
Id.	246	43	—	Seminativo	2ª	3	87	30	1.200,63
Id.	246	44	—	Pascolo arborato	un.	2	38	20	178,65
Id.	246	45	—	Seminativo	4ª	3	67	60	569,78
Id.	246	46	—	Fabbricato rurale	—	0	58	30	—
Id.	246	47	—	Seminativo	4ª	4	08	30	632,86
Id.	246	48	—	Bosco alto fusto.	un.	2	96	70	296,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 828 (*N. C.*)					
La Chiesina	246	49	—	Bosco ceduo	3ª	3	20	70	272,58
Id.	246	50	—	Seminativo	3ª	4	25	90	1.022,16
Id.	246	55	—	Pascolo cespugliato	4ª	1	79	90	23,38
Id.	246	56	—	Seminativo	4ª	9	71	30	1.505,51
Id.	246	57	—	Id.	5ª	2	24	20	190,57
Id.	246	58	—	Pascolo cespugliato	3ª	1	96	70	55,08
Id.	246	59	—	Bosco alto fusto.	un.	1	23	90	123,90
Id.	246	60	—	Seminativo	4ª	10	97	70	1 701,42
Id.	246	62	—	Pascolo arborato	un.	0	16	90	12,68
Id.	246	63	—	Id.	un.	0	75	50	56,63
Id.	246	64	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	75	50	45,30
Riparossa	246	67	—	Seminativo	2ª	9	46	20	2.933,22
Id.	246	68	—	Seminativo arborato	3ª	4	62	90	856,37
Id.	246	69	—	Pascolo arborato	un.	0	49	60	37,20
Id.	246	70	—	Id.	un.	1	69	10	126,83
Id.	246	77	—	Id.	un.	0	99	10	74,30
Id.	246	78	—	Seminativo arborato	2ª	4	96	40	1.389,92
Id.	246	79	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	59	10	35,47
Id.	246	80	—	Fabbricato rurale	—	0	03	10	—
Id.	246	81	—	Pascolo arborato	un.	2	61	20	195,90
Id.	246	82	—	Pascolo.	un.	0	01	30	0,49
Id.	246	86	—	Id.	un.	0	16	40	6,24
Id.	246	88	—	Seminativo	2ª	8	03	60	2.491,16
Id.	246	89	—	Pascolo cespugliato	2ª	7	31	80	439,09
Id.	246	85	—	Porz. di fabbr. rur. con dir. alla corte n. 84	—	—	—	—	—
				Totali		105	80	64	18.510,80

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « La Chiesina », confina :

Nord : con il limite di proprietà ;
Est : con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso delle Marrucaie e con il fiume Albegna ;
Sud : con il limite di proprietà coincidente con il fiume Albegna ;
Ovest : con il limite di proprietà coincidente con il fosso Vivaio.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.520.719,80 (lire seimilionicinquecentoventimilasettecentodiciannove e cent. 80) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3646.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, in comune di Magliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Guido Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano (provincia di Grosseto);

Udito il parere in data, 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ghezzi Guido, Angelo e Gino, fratelli, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano (provincia di Grosseto), per una

superficie di ettari 120.26.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terren indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 164. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Ghezzi Guido, Angelo e Gino fu Giuseppe in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto) trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 207 (*N. C.*)					
Campo del Trento	79	17	—	Seminativo	3ª	19	43	50	4.664,40
La Striscia	79	26		Id.	3ª	11	05	60	2.653,44
Querciolaie.	79	28		Id.	3ª	4	97	70	1.194,48
Campo del Fabbro	79	29	—	Id.	4ª	1	82	10	282,25
Id.	79	30	—	Id.	4ª	14	32	20	2.219,91
Id.	79	31	—	Id.	4ª	16	87	90	2.616,25
Id.	79	32	—	Pascolo cespugliato	2ª	5	45	50	229,11
Il Pianino	79	33	—	Seminativo	3ª	3	59	10	861,84
Campo del Fabbro	79	46	—	Id.	3ª	2	70	80	649,92
Campo del Trento	79	63	—	Id.	4ª	26	34	00	4.082,70
La Striscia	79	27	—	Id.	4ª	13	46	40	2.086,92
Id.	79	25	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	21	40	18,19
				Totali		120	26	20	21.559,41

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Colle di Lupo » è distinto in Catasto al foglio di mappa n. 79, confina

Nord: con il limite sud ed est della particella 15; con la strada vicinale Colle al Lupo; con il limite ovest e sud della particella 18, con il limite meridionale delle particelle 20 e 22.

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Vivaio e con il fiume Albegna;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con parte del limite est della particella 24; con il limite est della particella 62: con parte del limite est della particella 16.

L'indennità di espropriazione è di L. 7.666.692,65 (settemilioniseicentosessantaseimilaseicentonovantadue e cent. 65) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3647.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, per i terreni ricadeni nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dalla espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 222.99.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 165. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giannuzzi Savelli Luigi fu Rodolfo, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1358 (*N. C.*)									
Strada di Gello	121	10(p)	—	Seminativo arborato	5ª	1	16	68	215,86
Gello	90	19	—	Bosco ceduo	3ª	0	29	10	27,65
Id.	90	20	—	Seminativo arborato	6ª	1	65	30	181,83
Id.	90	21	—	Id.	4ª	1	33	90	374,92
Id.	90	22	—	Bosco ceduo	3ª	1	61	10	153,05
Id.	90	23	—	Id.	3ª	0	68	00	64,60
Id.	90	24	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	03	80	2,28

Segue: *Partita catastale n.* 1358 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Gello	90	25	—	Seminativo arborato	5ª	0	22	40	41,44
Id.	90	27	—	Pascolo arborato	un.	0	17	20	12,90
Id.	104	2	—	Seminativo arborato	6ª	0	87	00	95,70
Id.	104	3	—	Seminativo	5ª	3	69	40	313,99
Id.	104	4	—	Id.	5ª	0	56	60	48,11
Fosso Ruchella.	104	5	—	Bosco ceduo	3ª	0	13	40	12,73
Id.	104	6	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	50	70	30,42
Gello	104	9	—	Seminativo	3ª	0	52	80	126,72
Id.	104	10	—	Fabbricato rurale	—	0	10	50	—
Id.	104	11	—	Seminativo	3ª	0	22	20	53,28
Id.	104	12	—	Uliveto	4ª	0	12	80	34,56
Fosso Ruchella	104	13	—	Bosco ceduo	3ª	2	58	30	245,38
Gello	104	14	—	Uliveto	3ª	1	69	10	710,22
Id.	104	15	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	09	20	5,52
Fosso Ruchella.	104	23	—	Bosco ceduo	2ª	6	98	90	838,68
Fosso della Fonte	104	25	—	Seminativo	3ª	0	32	20	77,28
Id.	104	26	—	Bosco ceduo	3ª	0	02	00	1,90
Id.	104	27	—	Seminativo	3ª	0	67	30	161,52
Id.	104	28	—	Id.	2ª	0	40	40	125,24
Id.	104	44	—	Seminativo arborato	4ª	3	16	70	886,76
Id.	104	45	—	Bosco ceduo	3ª	0	03	60	3,42
Gello	104	96		Uliveto	4ª	3	45	50	932,85
Fosso Ruchella.	104	100	—	Bosco ceduo	2ª	0	53	20	63,84
Casetta Salvini.	104	101	—	Seminativo arborato	4ª	1	44	80	405,44
Fosso della Fonte	104	102	—	Seminativo	2ª	0	28	00	86,80
Fosso Ruchella.	104	1	—	Id.	4ª	0	97	00	150,35
Gello	104	7	—	Seminativo arborato	5ª	1	35	80	251,23
Id.	104	8	—	Id.	3ª	2	35	10	752,32
Id.	104	24		Id.	3ª	4	37	90	1.401,28
Id.	104	103	—	Seminativo	4ª	1	75	60	272,18
Id.	105	1	—	Seminativo arborato	5ª	2	49	60	461,76
Torrente Lescone	105	2	—	Bosco ceduo	2ª	6	47	00	776,40
Id.	105	3	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	49	10	29,46
Gello	105	4	—	Bosco ceduo	4ª	0	97	60	63,44
Id.	105	5	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	34	10	11,94
Id.	105	6	—	Seminativo arborato	4ª	0	86	10	241,08
Id.	105	7	—	Id.	4ª	0	44	00	123,20
Torrente Lescone.	105	8	—	Bosco ceduo	3ª	7	35	50	698,74
Gello	105	9		Seminativo	5ª	1	78	10	151,39
Id.	105	10	—	Bosco ceduo	4ª	0	96	50	62,73
Id.	105	11	—	Seminativo arborato	6ª	0	84	90	93,39
Id.	105	12	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	12	80	7,68
Id.	105	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	54	40	51,68
Id.	105	14	—	Seminativo	4ª	0	14	90	23,10
Id.	105	15	—	Fabbricato rurale	—	0	72	30	—
Id.	105	16	—	Seminativo	4ª	2	14	40	332,32
Id.	105	17	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	14	30	8,58
Id.	105	18	—	Seminativo arborato.	5ª	0	15	80	29,23
Id.	105	19	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	71	30	42,78
Id.	105	20	—	Id.	1ª	0	10	70	6,42
Id.	105	21	—	Seminativo	3ª	1	57	40	377,76
Id.	105	22	—	Seminativo arborato	6ª	2	95	10	324,61
Torrente Lescone.	105	23	—	Bosco ceduo	3ª	3	77	30	358,43
Gello	105	24	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	03	50	2,10
Id.	105	25	—	Seminativo arborato	5ª	6	03	90	1.117,21
Torrente Lescone.	105	26	—	Bosco ceduo	2ª	2	27	50	273,00
Gello	105	27	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	66	40	39,84
Id.	105	28	—	Seminativo arborato	5ª	0	96	90	179,27
Id.	105	29	—	Bosco ceduo	3ª	1	40	20	133,19
Torrente Lescone.	105	30	—	Semintivo arborato	5ª	3	59	10	664,34
Id.	105	31	—	Seminativo	3ª	2	39	40	574,56
Id.	105	32	—	Bosco ceduo	3ª	1	97	30	187,43
Gello	105	33	—	Seminativo arborato	4ª	0	26	80	75,04
Id.	105	34	—	Bosco ceduo	3ª	2	57	30	244,43
Id.	105	35	—	Seminativo arborato	5ª	3	46	10	640,29
Id.	105	36	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	52	80	31,68
Cavallini.	105	37	—	Seminativo	4ª	3	43	30	532,11
Id.	105	38	—	Pascolo arborato	un.	0	85	80	64,35
Id.	105	39	—	Seminativo arborato	5ª	8	35	20	1.545,11
Gello	105	40	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	07	10	64,26
Torrente Lescone.	105	41	—	Id.	1ª	0	09	50	5,70
Id.	105	42	—	Bosco ceduo	3ª	3	99	20	379,24

Segue: *Partita catastale n.* 1358 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cavallini.	105	43	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	09	60	65,76
Id.	105	44	—	Seminativo arborato	4ª	2	94	40	824,32
Id.	105	45	—	Id.	4ª	0	35	90	100,52
Id.	105	46	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	6	20	3,72
Fosso della Fonte	121	1	—	Seminativo arborato	5ª	2	14	60	397,01
Id.	121	2	—	Seminativo	4ª	2	90	80	450,74
Id.	121	3	—	Seminativo arborato	4ª	1	36	40	381,92
Id.	121	4	—	Seminativo	3ª	3	55	00	852,00
Id.	121	5	—	Bosco ceduo	3ª	0	14	40	13,68
Id.	121	6	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	21	30	12,78
Fosso Ruchella.	121	7	—	Bosco ceduo	3ª	0	26	20	24,89
Id.	121	8	—	Seminativo	3ª	6	65	40	1.596,96
Torrente Lescone.	122	1	—	Bosco ceduo	2ª	5	31	60	637,92
Cavallini.	122	2	—	Id.	3ª	0	20	70	19,66
Id.	122	3	—	Seminativo	5ª	3	82	60	707,81
Id.	122	4	—	Id.	3ª	3	05	70	733,68
Id.	122	5	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	12	70	7,62
Id.	122	6	—	Seminativo arborato	5ª	1	41	70	262,14
Torrente Lescone.	122	7	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	90	70	114,42
Cavallini.	122	8	—	Fabbricato rurale	—	0	63	80	—
Torrente Lescone.	122	9	—	Bosco ceduo	4ª	5	34	20	347,23
Cavallini.	122	10	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	15	70	9,42
Id.	122	11	—	Seminativo	3ª	0	25	10	60,24
Torrente Lescone.	122	12	—	Pascolo cespugliato	1ª	3	52	70	211,62
Cavallini.	122	13	—	Seminativo arborato	4ª	1	43	20	400,96
Id.	122	14	—	Seminativo	3ª	0	48	10	115,44
Id.	122	15	—	Id.	4ª	0	94	30	146,16
Id.	122	16	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	6	00	3,60
Id.	122	17	—	Seminativo	3ª	1	36	60	327,84
Id.	122	18	—	Uliveto	3ª	8	22	40	3.454,08
Id.	122	19	—	Pascolo arborato	un.	5	92	50	444,37
Torrente Lescone.	122	20	—	Bosco ceduo	3ª	0	19	30	18,33
Id.	122	22	—	Pascolo cespugliato	1ª	1	84	00	110,40
Cavallini.	122	26	—	Bosco ceduo	3ª	0	9	30	8,83
Id.	122	27	—	Id.	3ª	0	22	00	20,90
Id.	122	28	—	Id.	3ª	0	63	60	60,43
Id.	122	29	—	Seminativo arborato	4ª	2	53	90	710,92
Fosso Lescone	122	31	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	48	30	28,98
Casello Lescone	122	34	—	Seminativo	3ª	4	40	40	1.056,96
Id.	122	35	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	6	60	3,96
Id.	122	36	—	Id.	1ª	1	18	00	70,80
Cavallini.	122	25	—	Seminativo	3ª	12	79	00	3.069,60
Id.	122	46	—	Uliveto	3ª	2	04	00	856,80
Id.	122	47	—	Id.	3ª	3	19	60	1.342,32
Id.	122	48	—	Seminativo	3ª	0	86	80	208,32
					Totali	222	99	28	40.487,58

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Monteverdi », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Gello;

Est: con il limite di proprietà coincidente in gran parte col torrente Lescone;

Sud: con la ferrovia Grosseto-Siena; con il limite nord-ovest della particella 37 (foglio 122); con i limiti nord-est delle particelle 39 e 40 (foglio 122);

Sud-Ovest: con la strada vicinale S. Lucia-Cavallini con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 121) la cui parte sud rimane nei terreni costituenti il terzo residuo; con parte del limite nord-ovest della particella 10 con parte del limite nord-est della particella 13; con i limiti nord-est, nord-ovest e sud-ovest della particella 9 e con parte del limite nord-ovest della particella 13; con i limiti nord delle particelle 12 e 11, tutte del foglio 121;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Ruchella.

L'indennità di espropriazione è di L. 14.378.906,00 (lire quattordicimilionitrecentosettantottomilanovecentosei) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3648.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Viste le deliberazioni 5 settembre 1951, n. 2318 e 18 ottobre 1951, n. 2341, della Commissione Censuaria Centrale, relative al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per escludere dall'espropriazione terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni oggetto del presente decreto;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 898.65.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 167. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 428 (*N. C.*)					
Piano della Schezza.	99	9(p)	—	Bosco misto.	1ª	2	12	70	170,16
Id.	99	14	—	Bosco ceduo.	4ª	0	56	20	20,23
Id.	99	15	—	Seminativo	3ª	10	20	30	2.652,78
Id.	99	18	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	40	90	4,09
Piano del Pod. Nuovo	106	1	—	Bosco misto	2ª	4	80	10	134,43
Id.	106	2	—	Id.	2ª	3	95	40	110,71
Id.	106	3	—	Seminativo	3ª	7	70	20	2.002,52
Id.	106	4	—	Id.	3ª	3	81	70	992,42

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)					
Piano del Pod. Nuovo	106	5	—	Bosco ceduo.	4ª	0	12	20	4,39
Id.	106	17	—	Incolto prod.	un.	0	31	80	4,13
Id.	106	18	—	Seminativo	3ª	1	11	40	289,64
Pod. Monte Bianco	108	6	—	Fabbr. rur.	—	0	03	80	—
I Debbioni	108	10	—	Bosco ceduo.	2ª	0	46	90	35,18
Monte Murlo.	108	11	—	Seminativo	5ª	48	69	40	2.921,64
Id.	108	12	—	Pascolo cesp.	1ª	0	04	20	0,97
Le Colmate	108	13	—	Id.	2ª	0	12	30	1,23
Id.	108	14	—	Id.	2ª	0	02	30	0,23
Id.	108	15	—	Fabbr. rur.	—	0	17	70	—
Id.	108	16	—	Seminativo	5ª	23	68	90	1.421,34
Id.	108	17	—	Pascolo cesp.	2ª	0	10	20	1,02
Tesorino	108	18	—	Bosco ceduo.	4ª	0	71	70	25,81
Id.	108	19	—	Pascolo cesp.	2ª	0	14	50	1,45
Debbioni	108	24	—	Bosco ceduo.	2ª	0	80	20	60,15
Id.	108	25(p)	—	Seminativo	4ª	0	94	99	133,01
Tesorino	108	27	—	Pascolo cesp.	2ª	0	06	50	0,65
Id.	108	28	—	Id.	2ª	0	44	20	4,42
Id.	108	29	—	Bosco ceduo	4ª	4	17	60	150,34
Id.	108	30	—	Pascolo cesp.	2ª	0	40	90	4,09
Id.	108	31	—	Pascolo	2ª	0	24	40	6,83
Id.	108	32	—	Fabbr. rur. con la corte 11 F.109.	—	0	09	50	—
Id.	108	33	—	Pascolo cesp.	2ª	2	93	30	29,33
Debbioni	108	40	—	Seminativo	3ª	0	51	60	134,16
Id.	108	42	—	Bosco ceduo	3ª	1	37	90	75,85
Id.	108	43	—	Seminativo	3ª	0	49	10	127,66
Colmate	108	44	—	Id.	4ª	7	26	20	1.016,68
Pod. Monte Bianco	108	45	—	Id.	3ª	1	32	70	345,02
Colmate	108	48	—	Vigneto	2ª	0	42	70	234,85
Debbioni	108	50	—	Pascolo cesp.	2ª	0	07	80	0,78
Id.	108	51	—	Seminativo	3ª	2	68	90	699,14
Id.	108	52	—	Bosco ceduo	3ª	2	59	80	142,89
Id.	108	53	—	Id.	3ª	2	89	40	159,17
Id.	108	54	—	Seminativo	4ª	3	65	30	511,42
Id.	108	55	—	Fabbr. rur.	—	0	23	50	—
Tesorino	109	6	—	Seminativo	5ª	6	49	70	389,82
Id.	109	7	—	Pascolo	1ª	0	23	90	13,15
Id.	109	8	—	Id.	1ª	0	52	80	29,04
Id.	109	9	—	Bosco ceduo	5ª	4	41	90	75,12
Id.	109	10	—	Pascolo cesp.	2ª	0	05	60	0,56
Id.	109	11	—	Corte rur. un. al n. 32 F. 108	—	0	03	30	—
Id.	109	12	—	Pascolo	1ª	2	16	00	118,80
Pod. Murlo	109	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	01	90	1,05
Id.	109	14	—	Seminativo	4ª	1	36	20	190,68
Lupicaia	109	16	—	Id.	4ª	0	63	80	89,32
Id.	109	17	—	Bosco ceduo	3ª	0	06	50	3,58
Id.	109	18	—	Seminativo	4ª	4	24	60	594,44
Id.	109	19	—	Pascolo cesp.	2ª	0	14	60	1,46
Id.	109	20	—	Seminativo	3ª	2	05	30	533,78
Pod. Murlo	109	21	—	Pascolo cesp.	1ª	0	22	40	5,15
Id.	109	22	—	Fabbr. rur. con la corte 12 F. 114	—	0	42	50	—
Id.	109	24	—	Pascolo cesp.	2ª	0	14	10	1,41
Id.	109	25	—	Bosco ceduo	4ª	3	36	10	121,00
Id.	109	26	—	Pascolo cesp.	2ª	0	02	10	0,21
Id.	109	27	—	Seminativo	3ª	4	83	60	1.257,36
Id.	109	28	—	Pascolo	2ª	0	09	00	2,52
Podere Nuovo	112	1	—	Seminativo arb.	3ª	1	10	10	407,37
Id.	112	2	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	22	70	21,56
Id.	112	3	—	Seminativo	3ª	1	22	10	317,46
Id.	112	4	—	Bosco ceduo	4ª	10	36	30	373,07
Id.	112	5	—	Seminativo	3ª	1	20	70	313,82
Id.	112	6	—	Id.	4ª	2	53	40	354,76
Id.	112	7	—	Fabbr. rur.	—	0	74	10	—
Id.	112	8	—	Seminativo arb.	4ª	0	57	80	138,72
Id.	112	9	—	Pascolo cesp.	2ª	0	93	70	9,37
Id.	112	10	—	Seminativo	3ª	1	40	10	364,26
Id.	112	11	—	Pascolo cesp.	1ª	0	81	30	18,70
Id.	112	12	—	Seminativo	4ª	8	02	20	1.123,08
Id.	112	13	—	Id.	4ª	0	45	10	63,14
Id.	112	14	—	Uliveto	3ª	1	04	70	387,39
Id.	112	15	—	Bosco misto	1ª	1	17	00	93,60
Id.	112	16(p)	—	Bosco ceduo	4ª	3	27	60	117,93

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)					
Podere Nuovo	112	17	—	Seminativo	3ª	1	14	10	296,66
Oliveto	112	18	—	Id.	3ª	0	52	80	137,28
Id.	112	19	—	Bosco ceduo	5ª	0	40	30	6,85
Id.	112	20	-	Id.	4ª	4	53	40	163,22
Id.	112	21	—	Id.	5ª	3	89	80	66,27
Id.	112	22	—	Pascolo cesp.	1ª	1	44	90	33,33
Id.	112	23	—	Pascolo	2ª	2	41	40	67,59
Id.	112	24	—	Id.	1ª	0	56	60	31,13
Id.	112	25	—	Id.	1ª	1	86	40	102,52
Id.	112	26	—	Bosco misto	2ª	2	76	60	77,45
Podere Nuovo	112	27	—	Seminativo	4ª	0	79	30	111,02
Oliveto	113	2	—	Bosco ceduo	4ª	0	06	10	2,20
Id.	113	3	—	Seminativo	5ª	0	47	60	28,56
Id.	113	4	—	Bosco ceduo	5ª	0	02	20	0,37
Id.	113	5	—	Pascolo	1ª	0	90	40	49,72
Id.	113	6	—	Bosco ceduo	5ª	0	07	80	1,33
Id.	113	7	—	Id.	4ª	1	40	60	50,62
Id.	113	8	—	Id.	5ª	0	26	50	4,51
Id.	113	9	—	Id.	5ª	0	41	40	7,04
Id.	113	16	—	Seminativo	5ª	0	44	80	26,88
Id.	113	17	—	Seminativo arb.	5ª	3	28	50	427,05
Id.	113	18	-	Bosco ceduo	5ª	0	47	60	8,09
Id.	113	19	—	Id.	5ª	0	09	10	1,55
Id.	113	20	—	Id.	5ª	0	11	00	1,87
Id.	113	21	—	Seminativo	5ª	19	10	50	1.146,30
Id.	113	22	—	Pascolo cesp.	3ª	0	11	70	0,82
Id.	113	23	—	Fabbr. rur.	—	0	34	70	
Id.	113	24	—	Pascolo	1ª	0	09	10	5,01
Id.	113	25	—	Vigneto	3ª	0	34	80	146,16
Id.	113	26		Bosco ceduo	5ª	0	33	60	5,71
Id.	113	27		Seminativo arb.	5ª	1	87	80	244,14
Id.	113	28	—	Pascolo cesp.	2ª	0	34	10	3,41
Id.	113	29	—	Bosco ceduo	4ª	0	11	00	3,96
Id.	113	30		Seminativo arb.	4ª	0	89	70	215,28
Id.	113	31	—	Seminativo	4ª	0	26	80	37,52
Piano Vinelle.	114	1	—	Pascolo cesp.	1ª	0	02	80	0,64
Id.	114	2	—	Seminativo	2ª	0	51	90	202,41
Id.	114	3	—	Id.	2ª	0	64	60	251,94
Murlo	114	4	-	Pascolo cesp.	2ª	2	75	00	27,50
Id.	114	5	-	Bosco ceduo	4ª	12	89	40	464,18
Piano Vinelle.	114	8	-	Bosco alto fusto.	2ª	1	27	60	121,22
Id.	114	9	—	Seminativo	3ª	5	30	30	1.378,78
Pod. Francesca Lisci	114	10	—	Id.	4ª	8	39	40	1.175,16
Pod. Ribaldello	114	11	—	Id.	4ª	0	70	30	98,42
Id.	114	12	—	Corte rur. un. al n. 22 F. 109.	—	0	07	50	—
Id.	114	13	—	Seminativo .	4ª	0	18	30	25,02
Piano delle Vinelle	114	14	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	78	20	74,29
Id.	114	15	—	Vigneto	2ª	0	68	20	375,10
Id.	114	16	—	Seminativo	3ª	2	88	00	748,80
Pod. Ribaldello	114	17	—	Bosco ceduo.	4ª	18	65	40	671,54
Id.	114	18	—	Seminativo	4ª	0	52	90	74,06
Id.	114	19	—	Id.	4ª	0	91	60	128,24
Id.	114	20	—	Pascolo cesp.	1ª	1	30	60	30,04
Piano delle Vinelle	114	23	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	12	70	12,06
Id.	114	24	—	Seminativo	3ª	4	96	50	1.290,90
Lupicaia	114	25	—	Id.	3ª	2	71	90	706,94
Piano delle Vinelle	114	26	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	20	70	19,66
Piano Vinelle.	114	27	—	Seminativo arb.	3ª	0	35	40	130,98
Id.	114	28	—	Seminativo	3ª	5	44	20	1.414,92
Id.	114	29	—	Seminativo arb.	3ª	0	69	60	257,52
Id.	114	30	—	Id.	3ª	2	39	80	887,26
Id.	114	31	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	00	0,80
Id.	114	32	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	21	60	20,52
Id.	114	33	—	Seminativo	3ª	4	97	60	1.293,76
Id.	114	34	—	Pascolo cesp.	2ª	0	08	20	0,82
Piano Vinelle	114	35	—	Bosco alto fusto.	1ª	0	57	00	313,50
Poggio alla Croce	115	2	—	Pascolo cesp.	1ª	2	61	70	60,19
Id.	115	3 (p)	—	Bosco ceduo	4ª	2	30	00	82,80
Id.	115	4 (p)	—	Pascolo.	2ª	0	55	00	15,40
Poderone	115	12	—	Seminativo	4ª	1	12	10	156,94
Id.	115	13	—	Id.	4ª	1	58	40	221,76
Id.	115	14	—	Pascolo cesp.	1ª	0	22	40	5,15

Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Poderone	115	15	—	Fabbricato rur.	—	0	49	50	—
Poggio alla Croce	115	16	—	Seminativo	3a	1	39	20	361,92
Id.	115	17	—	Bosco ceduo	4a	0	76	00	27,36
Id.	115	18	—	Fabbricato rur.	—	0	03	10	—
Id.	115	19	—	Seminativo	4a	8	63	30	1.208,62
Poderone II	115	28	—	Bosco ceduo	3a	23	91	00	1.315,05
Id.	115	29	—	Id.	3a	5	48	60	301,73
Poggio ai Monti	115	30	—	Bosco misto	1a	0	95	90	76,72
Id.	115	31	—	Id.	1a	0	40	80	32,64
Id.	115	32	—	Bosco ceduo	2a	2	27	30	170,48
Id.	115	38	—	Seminativo arb.	4a	0	76	70	184,08
Id.	115	39	—	Id.	4a	0	62	80	150,72
Id.	115	40	—	Fabbricato rur.	—	0	45	70	—
Id.	115	41	—	Seminativo	4a	2	88	60	404,04
Id.	115	42	—	Pascolo.	1a	2	81	70	154,93
Poderone	115	43	—	Seminativo	3a	2	05	40	534,04
Id.	115	44	—	Pascolo.	1a	0	21	40	11,77
Id.	115	45	—	Pascolo cesp.	1a	11	01	20	253,28
Poggio Monti	115	46	—	Seminativo	4a	5	07	80	710,92
Poggio ai Monti	116	15	—	Seminativo arb.	4a	10	71	70	2.572,08
Id.	116	17	—	Seminativo	4a	1	61	10	225,54
Id.	116	18	—	Id.	4a	0	26	70	37,38
Id.	116	19	—	Bosco ceduo	4a	1	47	60	53,14
Crognolaia	116	21	—	Id.	3a	0	61	90	34,05
Olivastri.	116	26	—	Fabbricato rur.	—	0	22	30	—
Id.	116	27	—	Seminativo	4a	1	83	40	256,76
Id.	116	28	—	Bosco ceduo	3a	0	68	40	37,62
Serrantino	118	1	—	Seminativo	3a	2	76	90	719,94
Id.	118	2	—	Id.	3a	0	54	20	140,92
Id.	118	3	—	Pascolo cesp.	1a	0	24	40	5,61
Id.	118	4	—	Seminativo	3a	1	22	80	319,28
Id.	118	5	—	Bosco ceduo	4a	12	34	60	444,46
Id.	118	6	—	Fabbricato rur.	—	0	56	40	—
Id.	118	8	—	Pascolo cesp.	1a	6	49	70	149,93
Piano di Sterza	118	9	—	Id.	1a	0	34	90	8,03
Id.	118	10	—	Seminativo	3a	5	35	70	1.392,82
Id.	118	11	—	Pascolo.	2a	0	18	40	5,15
Id.	118	12	—	Seminativo.	3a	1	58	80	412,88
Poggio al Cuculo	118	13	—	Id.	5a	1	88	70	113,22
Id.	118	14	—	Bosco ceduo	4a	1	31	40	47,30
Piano di Sterza	118	15	—	Pascolo cesp.	1a	3	23	10	74,31
Id.	118	16	—	Seminativo	3a	2	07	50	539,50
Serrantino .	118	17	—	Pascolo cesp.	2a	4	76	90	47,69
Poggio al Cuculo	118	18	—	Seminativo	4a	0	52	90	74,06
Id.	118	19	—	Id.	4a	0	86	00	120,40
Id.	118	20	—	Id.	3a	1	56	40	406,64
Id.	118	21	—	Id.	5a	6	79	60	407,76
Id.	118	22	—	Id.	3a	1	20	60	313,56
Id.	118	23	—	Bosco ceduo	4a	1	23	90	44,60
Id.	118	24	—	Seminativo arb.	3a	2	44	90	906,13
Piano Sterza.	118	25	—	Bosco misto.	2a	0	32	20	9,02
Id.	118	26	—	Bosco alto fusto.	1a	0	28	50	156,75
Poggio al Cuculo	118	27	—	Seminativo	3a	0	31	90	82,94
Id.	118	28	—	Id.	4a	0	55	50	77,70
Id.	118	29	—	Bosco ceduo	4a	0	26	90	9,68
Id.	118	30	—	Id.	4a	0	45	10	16,24
Id.	118	7	—	Pascolo cesp.	1a	0	74	50	17,14
Poggio alle Forche	119	1	—	Pascolo.	2a	1	23	70	34,64
Id.	119	2	—	Pascolo cesp.	2a	10	48	90	104,89
Poggio ai Monti	119	3	—	Seminativo	4a	0	48	60	68,04
Id.	119	4	—	Id.	4a	1	01	60	142,24
L'Aiuccia	119	5	—	Id.	4a	8	29	90	1.161,86
Id.	119	6	—	Seminativo arb.	4a	1	43	70	344,88
Brotaiacci	119	7	—	Bosco ceduo	4a	7	26	60	261,58
L'Aiuccia	119	8	—	Seminativo	5a	6	57	30	394,38
Id.	119	9	—	Fabbricato rur.	—	0	37	70	—
Id.	119	10	—	Seminativo arb.	3a	12	20	10	4.514,37
Poggione	119	11	—	Pascolo cespugliato	1a	0	15	90	3,66
Pod. Bonci	119	12	—	Seminativo.	4a	2	02	40	283,36
Id.	119	13	—	Id.	5a	17	27	00	1.036,20
Id.	119	14	—	Bosco ceduo	3a	0	29	40	16,17
Id.	119	15	—	Pascolo.	1a	5	91	40	325,27

Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
L'Aiuccia	119	16		Bosco ceduo	4ª	0	15	30	5,51
Id.	119	17	—	Vigneto.	2ª	0	72	00	396,00
Stalletta.	119	18	—	Seminativo arb.	3ª	0	51	40	190,18
Banci	119	23	—	Bosco ceduo	4ª	0	67	20	24,19
Id.	119	24	—	Seminativo	4ª	1	89	60	265,44
Id.	119	25	—	Pascolo cesp.	1ª	7	50	60	172,64
Id.	119	26	—	Fabbricato rur.		0	35	30	—
Id.	119	27	—	Pascolo cesp.	2ª	1	89	70	18,97
Id.	119	28	—	Seminativo	5ª	1	69	80	101,88
Id.	119	29	—	Id.	4ª	2	67	60	374,64
Id.	119	30	—	Bosco ceduo	4ª	0	59	70	21,49
Id.	119	31	-	Pascolo cesp.	2ª	4	00	20	40,02
Terra Rossa	119	32	—	Bosco alto fusto.	2ª	1	14	40	108,68
Id.	119	33	—	Bosco ceduo	3ª	10	44	70	574,58
Id.	119	34	—	Seminativo	5ª	1	74	10	104,46
Id.	119	35	—	Id.	3ª	0	06	40	16,64
Id.	119	36	—	Bosco ceduo	3ª	0	20	40	11,22
L'Aiuccia	119	37	—	Pascolo.	1ª	0	45	00	24,75
Id.	119	38	—	Seminativo	4ª	0	48	20	67,48
Id.	119	39	—	Seminativo arb.	4ª	2	65	40	636,96
Banci	119	40	—	Bosco ceduo	4ª	3	04	30	109,55
Id.	119	41	—	Bosco ceduo	4ª	1	56	70	56,41
Alta Sterza Bacci	124	1	—	Incolto produtt.	un.	0	06	10	0,79
Id.	124	2	—	Bosco misto	2ª	0	30	00	8,40
Banci	124	4	—	Bosco ceduo	4ª	0	52	30	18,83
Id.	124	5	—	Seminativo	4ª	1	28	40	179,76
Valle del Rio	124	6	—	Id.	3ª	2	39	20	621,92
Id.	124	7	—	Id.	3ª	6	48	50	1.686,10
Banci	124	8	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	17	00	16,15
Id.	124	9	—	Bosco misto	2ª	0	05	00	1,40
Id.	124	10	—	Seminativo	3ª	0	51	50	133,90
Id.	124	11	—	Pascolo cesp.	1ª	1	59	70	36,73
Id.	124	12	-	Bosco ceduo	3ª	0	45	40	24,97
Pod. Vigna	124	13	—	Vigneto	2ª	1	34	40	739,20
Id.	124	14	—	Pascolo cesp.	1ª	0	40	00	9,20
Id.	124	15	—	Fabbricato rur.	—	0	31	40	
Id.	124	16	—	Seminativo	4ª	3	06	70	429,38
Alla Sterza	124	17	—	Id.	3ª	0	25	50	66,30
Poggio Altieri	124	19	—	Bosco ceduo	3ª	2	43	10	133,71
Alla Sterza	124	20	—	Incolto produtt.	un.	0	19	20	2,50
Id.	124	21	—	Seminativo	3ª	0	37	50	97,50
Id.	124	22	—	Pascolo cesp.	1ª	0	46	40	10,67
Pog. Altieri	124	24	—	Bosco ceduo	3ª	5	48	00	301,40
Id.	124	25	—	Pascolo cesp.	1ª	7	01	30	161,30
Piano della Sterza	124	26	—	Bosco misto	2ª	0	14	50	4,06
Id.	124	27	—	Seminativo	3ª	1	37	10	356,46
Id.	124	28	—	Bosco misto	2ª	0	46	40	12,99
Id.	124	29	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	36	80	34,96
Id.	124	30	—	Seminativo	3ª	2	61	50	679,90
Id.	124	32	—	Pascolo.	1ª	0	01	80	0,99
Id.	124	33	—	Seminativo	3ª	0	36	60	95,16
Poggio Altieri	124	34	—	Bosco ceduo	4ª	10	69	20	384,91
Piano della Sterza	124	35	—	Seminativo arb.	3ª	0	63	30	234,21
Id.	124	37	—	Seminativo	3ª	0	79	00	205,40
Porcati	124	38	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	16	90	16,06
Botro del Soleone	124	39	—	Pascolo cesp.	1ª	0	20	30	4,67
Id.	124	40	—	Seminativo	5ª	1	69	50	101,70
Porcati	124	41	—	Bosco ceduo.	4ª	7	23	40	260,42
Pod. Certopiano	124	42	—	Fabbricato rur.	—	0	75	30	—
Id.	124	43	—	Pascolo.	1ª	0	12	00	6,60
Piano Sterza.	124	44	—	Bosco ceduo	2ª	1	79	80	50,34
Id.	124	45	—	Pascolo cesp.	2ª	5	03	00	50,30
Id.	124	46	—	Seminativo	3ª	4	89	80	1.273,48
Id.	124	47	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	70	1,17
Id.	124	48	—	Pascolo.	2ª	5	08	00	142,24
Id.	124	49	—	Bosco alto fusto.	1ª	0	13	90	76,45
Id.	124	51	—	Seminativo	3ª	3	21	00	834,60
Strada provinciale	124	52	—	Id.	5ª	0	03	80	2,28
Id.	124	53	—	Bosco ceduo	3ª	0	05	90	3,25
Porcati	124	54	—	Id.	4ª	4	84	40	174,38
Id.	124	55	—	Seminativo	5ª	3	95	30	237,18
Pod. Vigne	124	57	—	Bosco ceduo	3ª	0	30	50	16,78

Segue: *Partita catastale n.* 428 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Pod. Vigne	124	58	—	Seminativo	5ª	9	22	10	553,26
Id.	124	59	—	Pascolo.	1ª	1	81	40	99,77
Id.	124	60	—	Seminativo .	5ª	10	12	80	607,68
Piano Sterza.	124	61	—	Bosco alto fusto.	2ª	0	24	20	22,99
Id.	125	1	—	Seminativo	3ª	1	15	20	299,52
Valle del Rio	125	2	—	Pascolo cesp.	1ª	1	95	10	44,87
Id.	125	3	—	Seminativo	3ª	2	26	90	589,94
Pod. Vigna	125	4	—	Bosco ceduo	3ª	5	12	00	281,60
Id.	125	5	—	Seminativo	5ª	5	14	70	308,82
Botro Soleone	125	6	—	Bosco ceduo	3ª	5	84	40	321,42
Porcati	125	7	—	Seminativo	5ª	5	09	30	305,58
Id.	125	8	—	Pascolo cesp.	1ª	0	54	60	12,56
Id.	128	1	—	Id.	2ª	0	45	90	4,59
Id.	128	2	—	Bosco ceduo	4ª	0	12	00	4,32
Id.	128	3	—	Pascolo cesp.	2ª	0	61	50	6,15
Id.	128	4	—	Seminativo	5ª	4	65	40	279,24
Piano della Sterza	130	71	—	Incolto produtt.	un.	0	02	10	0,27
Id.	130	74	—	Seminativo	4ª	1	29	50	181,30
Id.	130	72	—	Id.	4ª	8	91	90	1.248,66
Id.	130	75	—	Incolto produtt.	un.	9	25	40	120,30
Id.	130	76	—	Seminativo	4ª	1	43	10	200,34
Id.	130	77	—	Id.	4ª	0	83	50	116,90
Catamera	130	78	—	Fabbricato rur.	—	0	02	30	—
Pod. La Fortezza	131	3	—	Bosco ceduo	2ª	7	82	50	586,88
Id.	131	4	—	Seminativo	4ª	2	91	40	407,96
Id.	131	6	—	Pascolo cesp.	1ª	0	86	40	19,87
Id.	131	7	—	Fabbr. rur. con la corte n. 11	—	0	09	40	—
Id.	131	8	—	Seminativo arb.	4ª	1	67	80	402,72
Id.	131	9	—	Seminativo	4ª	0	55	80	78,12
Id.	131	10	—	Id.	4ª	3	31	20	463,68
Id.	131	11	—	Aia un. al n. 7	—	0	20	40	—
Id.	131	12	—	Pascolo cesp.	1ª	0	88	70	20,40
Id.	131	13	—	Fabbricato rur.	—	0	03	60	—
Il Risecco	131	15	—	Bosco ceduo	4ª	0	73	00	26,28
Fortezza.	131	17	—	Seminativo	4ª	0	80	20	112,28
Id.	131	18	—	Id.	3ª	1	12	70	293,02
Id.	131	19	—	Seminativo arb.	3ª	2	41	80	894,66
Il Risecco	136	2	—	Pascolo cesp.	2ª	1	08	10	10,81
Id.	136	3	—	Id.	1ª	1	95	00	44,85
Alla Sterza	136	4	—	Bosco ceduo	3ª	0	65	30	35,91
Id.	136	5	—	Seminativo	4ª	1	59	80	223,72
Id.	136	6	—	Pascolo.	1ª	3	54	90	195,20
I Forti	136	23	—	Bosco ceduo	4ª	0	53	90	19,40
Id.	136	24	—	Id.	4ª	0	07	90	2,84
Id.	136	25	—	Pascolo cesp.	2ª	0	11	60	1,16
Id.	136	26	—	Bosco ceduo	4ª	0	03	30	1,19
La Sterza	136	34	—	Pascolo	1ª	1	04	60	57,53
Forte di Sotto	141	11	—	Bosco ceduo	3ª	0	16	80	9,24
Id.	141	12	—	Uliveto	4ª	1	28	90	283,58
Id.	141	13	—	Bosco ceduo	3ª	0	51	70	28,43
Id.	141	14	—	Uliveto	4ª	0	22	00	48,40
Id.	141	15	—	Bosco ceduo	3ª	0	06	00	3,30
Id.	141	16	—	Seminativo arb.	4ª	0	16	80	40,32
Id.	141	17	—	Corte un. al n. 20.	—	0	03	70	—
Id.	141	18	—	Bosco ceduo	3ª	0	26	20	14,41
Id.	141	20	—	Fabbr. rur. con la corte n. 17	-	0	06	00	-
Id.	141	26	—	Bosco ceduo	3ª	0	03	70	2,03
Id.	141	27	—	Id.	3ª	0	96	10	52,86
Id.	141	28	—	Pascolo.	2ª	0	01	90	0,53
Id.	141	29	—	Uliveto	3ª	0	33	20	122,84
Id.	141	30	—	Pascolo cesp.	3ª	0	15	20	1,06
Id.	141	31	—	Uliveto	4ª	0	06	30	13,86
Aia Cuculo	141	40	—	Pascolo cesp.	2ª	0	80	90	8,09
Forte Sotto	141	41	—	Bosco ceduo	4ª	0	86	90	31,28
Id.	141	42	—	Id.	3ª	0	18	10	9,96
Id.	141	43	—	Pascolo.	1ª	0	13	00	7,15
Id.	141	44	—	Bosco ceduo	3ª	2	36	00	129,80
Id.	141	45	—	Pascolo.	1ª	0	07	80	4,29
Id.	141	46	—	Uliveto	3ª	0	25	90	95,83
Id.	141	47	—	Bosco ceduo	3ª	0	06	00	3,30
Id.	141	49	—	Seminativo	4ª	0	21	00	29,40
Id.	141	48	—	Id.	4ª	0	04	50	6,30

Segue: Partita catastale n. 428 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Forte Sotto	141	50	—	Bosco ceduo	3ª	0	12	80	7,04
Botro che viene da Forti	141	52	—	Id.	4ª	0	15	30	5,51
Botro Forti	141	53	—	Seminativo	5ª	3	00	10	180,06
Id.	141	54	—	Bosco ceduo.	4ª	0	08	80	3,17
Id.	141	55	-	Id.	4ª	0	06	00	2,16
Forte Sotto	141	56	—	Id.	3ª	1	30	80	71,94
Aia Cuculo	141	72	—	Id.	3ª	6	95	50	382,53
Id.	141	73		Pascolo cesp.	2ª	1	71	20	17,12
Id.	141	74	—	Bosco ceduo	3ª	0	97	80	53,79
Id.	141	75	—	Seminativo	5ª	1	47	30	88,38
Id.	141	76	—	Fabbricato rur.	—	0	00	68	—
Id.	141	77	—	Seminativo	5ª	0	48	10	28,85
Id.	141	95	—	Pascolo cesp.	1ª	0	40	20	9,25
Id.	141	96	—	Bosco ceduo	4ª	3	47	80	125,21
Id.	141	97	—	Pascolo cesp.	2ª	0	25	80	2,58
Id.	141	98	—	Seminativo	5ª	1	91	90	115,14
Id.	141	99	—	Fabbricato rur.	—	0	00	54	—
Id.	141	100	—	Seminativo	4ª	0	15	20	21,28
Id.	141	101	—	Id.	4ª	0	51	50	72,10
Id.	141	102	—	Seminativo arb.	4ª	0	98	70	236,88
Id.	141	111	—	Bosco ceduo	4ª	0	89	00	32,04
Forte Sotto	141	139	—	Seminativo	4ª	0	55	00	77,00
Id.	141	140	—	Pascolo cesp.	1ª	0	24	70	5,68
Aia al Cuculo	142	18(p)	—	Bosco ceduo	4ª	3	85	20	138,67
Id.	142	19	—	Pascolo cesp.	1ª	0	33	70	7,75
Id.	142	20	—	Seminativo	5ª	2	97	60	178,56
Id.	142	21	—	Pascolo cesp.	2ª	0	44	70	4,47
Id.	142	22	—	Id.	2ª	0	32	50	3,25
Id.	142	23	-	Fabbricato rur.	—	0	03	90	
Id.	142	24		Bosco ceduo	3ª	0	22	60	12,43
Id.	142	25		Uliveto	3ª	1	14	80	424,76
Id.	142	26		Seminativo	5ª	1	47	40	88,44
Cimitero.	116	35	—	Seminativo arb.	4ª	1	19	90	287,76
Id.	116	37	—	Id.	3ª	2	02	90	750,73
Id.	116	38	—	Corte unita al n. 22 foglio 119	—	0	12	30	—
Id.	116	39	—	Seminativo	4ª	0	22	70	31,78
Aia Cuculo	141	142	—	Bosco ceduo	3ª	0	68	50	37,68
Pod. Murlo	109	15	—	Id.	3ª	3	65	30	200,91
Id.	109	30	—	Id.	4ª	3	02	30	108,83
Pod. Fortezza	131	5	-	Seminativo	4ª	5	25	80	736,12
Id.	131	21	—	Pascolo.	1ª	1	02	30	56,26
Id.	131	14(p)	—	Bosco ceduo	4ª	2	00	31	72,11
Id.	131	20	—	Id.	5ª	6	64	70	113,00
				Totali		895	69	12	91.792,99

L'indennità di espropriazione è di L. 28.929.410,56 (ventottomilioninovecentoventinovemilaquattrocentodieci e cent. 56) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Partita catastale n. 465 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Banci	124	3	—	Pascolo cesp.	2ª	0	09	00	0,90
Alla Sterza	124	18	—	Pascolo.	2ª	0	02	00	0,56
Id.	124	23	—	Pascolo cesp.	2ª	0	68	00	6,80
Id.	124	31	—	Pascolo.	2ª	0	18	20	5,10
Piano della Sterza	124	36	—	Id.	2ª	0	15	10	4,23
Id.	124	50	—	Id.	2ª	0	54	10	15,15
Id.	130	73	—	Id.	2ª	1	30	30	36,48
				Totali		2	96	70	69,22

L'indennità di espropriazione è di L. 97.827,22 (novantasettemilaottocentoventisette e cent. 22) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti :

1° Accorpamento in località « Ribaltello », « Poderone », « Valle del Rio » e « Cafaggio » confinante :

Nord : con la strada provinciale della Camminata ;

Est : con i limiti ovest e sud della particella 1 (foglio 109) ; con il limite sud della particella 2 (foglio 109) ; con i botri delle Giuncaie e della Lupicaia ; con il limite sud della particella 1 (foglio 115) ; con parte del limite ovest della particella 3 (foglio 115) ; con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 3, 4 e nuovamente sulla 3 (foglio 115), le cui parti nord-est rimangono alla Ditta ; con parte del limite ovest delle particelle 20, 21, 27 e 24 (foglio 115); con il limite sud-ovest della particella 33 (foglio 115); con parte del limite ovest delle particelle 24 e 34 (foglio 115); con il limite sud-ovest delle particelle 20 e 22 (foglio 116); con il limite ovest delle particelle 29 e 36 (foglio 116) ; con parte dei limiti nord ed ovest della particella 20 (foglio 119) ; con il limite ovest della particella 19 (foglio 119); con parte del limite ovest della particella 93 (foglio 120); con il limite ovest della particella 92 (foglio 120) ; con il botro di Querceto; con il limite ovest e con un breve tratto del limite sud della particella 9 (foglio 125) ; con il limite ovest della particella 13 (foglio 128) ; con i botri di Cafaggio e del Casalino; con la strada provinciale dei Quattro Comuni ; con parte del limite sud della particella 2 (foglio 131); con parte del limite ovest della particella 14 (foglio 131); e con la linea del frazionamento operato su detta paerticella, la cui parte ovest rimane alla Ditta ; con un breve tratto del botro del Risecco ; con parte del limite ovest della particella 13 (foglio 136) ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il torrente Sterza coincidente in parte con il limite di proprietà ; con parte del limite est della particella 39 (foglio 108) ; con la strada provinciale dei Quattro Comuni ; con il limite sud-est della particella 41 (foglio 108) ; con i limiti est, nord e parte di quello ovest della particella 26 (foglio 108); con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 108), la cui parte sud è compresa ne iterreni costituenti il terzo residuo ; con la strada provinciale dei Quattro Comuni.

Nell'Accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto al foglio 116

2° accorpamento in località « I Forti » e « Aia al Cuculo » confinante :

Nord : con il botrello dei Forti coincidente in parte con il limite di proprietà ; con il limite di proprietà e nuovamente con il botrello dei Forti ;

Est : con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 142), la cui parte est rimane alla Ditta e con parte del limite sud di detta particella ; con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 18 (foglio 142) ; la cui parte nord-est rimane alla Ditta e con parte del limite sud di tale particella ; con il limite di proprietà ; con il limite nord e parte di quello ovest della particella 33 (foglio 142) ; con il limite di proprietà ;

Sud : con il limite di proprietà ;

Ovest : con il limite di proprietà coincidente in parte con i botrelli che vengono dal Cuculo e dai Forti.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà distinto al Foglio 141.

3° Accorpamento in località « Vallone », « Podere Nuovo » e « Oliveto », confinante :

Nord : con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 99), la cui parte nord rimane alla Ditta ;

Est : con il limite di proprietà coincidente con il torrente Cornia e con il botro del Rio ;

Sud : con parte del limite nord della particella 1 (F. 122) coincidente con la strada che va a Oliveto ;

Ovest : con il limite est della particella 14 (foglio 113) ; con il botro della Fonderia; con un breve tratto del limite nord della particella 1 (foglio 113) ; con parte del limite est della particella 16 (foglio 112) e con la linea del frazionamento operato su tale particella, la cui parte ovest rimane alla Ditta;. con parte del limite nord della particella suddetta ; con il botro della Fonte ; con parte del limite est e con il limite nord della particella 8 (foglio 106); con un breve tratto del botro del Vallone; con parte del limite nord della particella 6 (foglio 106); con parte del limite est della particella 8 (foglio 99).

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Reddito dom.le Lire	Indennità Lire
Partita N. 428 (N. C.)	895.69.12	91.792,99	28.929.410,56
Partita N. 465 (N. C.)	2.96.70	69,22	97.827,22
In complesso	898.65.82	91.862,21	29.027.237,78

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3649.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provicia di Pisa), per una superficie di ettari 26.85.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 166. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Ginori Lisci Lorenzo fu Carlo in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino. a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 612 (N. C.)					
Campo alla Bufala	98	5	—	Pascolo.	1ª	0	34	10	14,32
Id.	98	7	—	Pascolo cespugliato	u.	1	60	70	20,89
Piano dei ladri	99	1 (p)	—	Bosco ceduo	3ª	0	81	39	38,25
Periano	99	4	—	Pascolo cespugliato	u.	7	22	70	93,95
Id.	99	6	—	Id.	u.	0	63	40	8,24
Id.	99	5	—	Pascolo.	u.	0	76	10	31,96
Id.	99	7	—	Id.	1ª	0	59	50	24,99
Id.	99	8	—	Pascolo espugliato	u.	1	36	10	17,69
Id.	99	9	—	Pascolo.	2ª	0	14	60	3,07
Id.	99	10	—	Id.	1ª	0	74	00	31,08
Id.	106	1	—	Bosco ceduo	4ª	0	15	90	3,98

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue: *Partita catastale n.* 612 (*N. C.*)					
Periano	106	2	—	Fabbricato rurale	—	0	10	10	—
Id.	106	3	—	Pascolo.	1ª	3	77	90	158,72
Id.	106	4	—	Id.	1ª	1	11	70	46,91
Il Poggione	106	7	—	Pascolo cespugliato	u.	7	47	50	97,18
				Totali		26	85	69	591,23

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento sito in località « Periano », confina :

Nord : con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 99) e con la linea del frazionamento operato su tale particella la cui parte nord-est rimane alla ditta ; nuovamente con parte del limite ovest della particella suddetta ;
Est : con parte del limite ovest della particella 1 (foglio 99) ; con un breve tratto della strada vicinale dei Forti ; con parte del limite nord della particella 6 (foglio 106) ;
Sud : con parte del limite nord della particella 6 (foglio 106) ;
Ovest : con il limite di proprietà ; con il limite sud e parte di quello est della particella 4 (foglio 98).

L'indennità di espropriazione è di L. 577.409,95 (cinquecentosettansasettemilaquattrocentonove e cent. 95) e val salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, **3650.**

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Ferraguti, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Nella fu Ruggero maritata Ferraguti, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Nella, fu Ruggero maritata Ferraguti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 70.48.73, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di

indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 70.48.73.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 168. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Ferraguti in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3681 (*N. C.*)					
Bandita Lattaia	186	6	—	Seminativo	2ª	6	77	30	2.099,63
Id.	186	8	—	Pascolo cespugliato	1ª	0	56	70	59,53
Lattaia	186	13		Seminativo	2ª	4	86	90	1.509,39
Fornace Lattaia	187	1	—	Id.	2ª	10	85	00	3.363,50
Id.	187	3	—	Id.	2ª	1	24	80	386,88
Id.	187	19	—	Pascolo cespugliato	2ª	0	66	40	27,89
Pulleraia	214	19	—	Seminativo	3ª	0	24	00	57,60
Id.	214	21(p)	—	Id.	2ª	0	94	07	291,61
Id.	214	29(p)		Id.	1ª	3	97	60	1.508,60
Id.	214	28	—	Id.	2ª	1	25	50	389,05
Id.	214	18(p)	—	Uliveto.	2ª	11	54	96	8.373,48
Bandita Lattaia	186	9	—	Bosco alto fusto	2ª	25	48	90	2.039,12
Lattaia	186	14	—	Id.	1ª	0	08	30	15,77
Strada Selvetta	186	15		Id.	1ª	1	25	00	237,50
Fornace Lattaia	187	2	—	Bosco ceduo	3ª	0	73	90	59,12
					Totali	70	48	73	20.418,67

Confini:

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da due accorpamenti siti in località «Tenuta Lattaia».

1° Accorpamento, confinante:

Nord-Ovest: con il limite sud-est della particella 5 (F. 186);

Nord-Est: con il limite di proprietà;

Sud-Est: con il torrente Bay, con parte del limite est, con il limite nord e con parte del limite ovest della particella 16 (foglio 186), con il limite nord-ovest della particella 17 (foglio 186);

Sud-Ovest: con un tratto della strada vicinale di Caminino.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 18 (foglio 214) la cui parte nord è esclusa dall'esproprio;

Est: con un tratto della strada vicinale di Caminino;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 29 e 21 (foglio 214) la cui parte sud è compresa nella zona sottoposta ad esproprio;

Ovest: con un tratto del torrente Bay, con il limite sud e parte del limite est della particella 16 (foglio 214), con un breve tratto del limite est della particella 17 (foglio 214).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3651.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Incisa della Rocchetta Mario fu Enrico, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agoso 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei *confronti di Incisa della Rocchetta Mario fu Enrico*, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Incisa della Rocchetta Mario fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per una superficie di ettari 17.92.00, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 169. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Incisa della Rocchetta Mario fu Enrico in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 430 (V. C.)			
Boccanello	Un.	378	—	Bosco ceduo	14	56	94,05
Piordi	Un.	379	—	Seminativo	7	14	170,85
Id.	Un.	380	—	Id.	6	36	152,27
Id.	Un.	381	—	Id.	8	50	203,49
Id.	Un.	382	—	Bosco ceduo	5	00	32,30
Id.	Un.	383	—	Seminativo	80	30	1.922,38
Boccanello	Un.	377	B	Id.	23	03	551,31
Id.	Un.	2110	—	Id.	1	68	40,20
Id.	Un.	384	—	Bosco ceduo	3	65	23,56
Id.	Un.	385	—	Id.	3	34	21,58
Id.	Un.	376	B	Pascolo.	18	00	184,68

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezi ne	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue : *Partita catastale n.* 430 (V C.)			
Boccanello	Un.	386	—	Pascolo	4	40	21,74
Id.	Un.	387	—	Id.	2	28	23,41
Id.	Un.	389	—	Id.	0	80	3,95
Id.	Un.	2108	—	Seminativo	0	16	1,63
				Totali	179	20	3.447,40

Pari ad Ha. 17.92.00

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Boccanello » distinto a V C. alla Sez. Unica, confina :

Nord : con il limite di proprietà ;

Est con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada Comunale Pisciacavallo ;

Sud con il limite di proprietà ;

Ovest con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso del Piordo.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.430.287,70 (unmilionequattrocentotrentamiladuecentottantasette e cent. 70) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n 3652.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Considerato che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non avere ottemprato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 17 giugno 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950 n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), per un superficie di ettari 232.39.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decerto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubbicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 170. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Locatelli Umberto e Mario fu Giovanni in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 20045 (*V C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni Articolo di stima	QUALITÀ	SUPERFICIE TAVOLE		REDDITO DOMINICALE Lire
Tagliatella	122	1	—	Seminativo	98	78	4.129,00
S. Giovanni	122	3	—	Id.	82	36	3.442,65
Id.	122	4	—	Id.	59	87	1.433,28
Id.	122	5	—	Bosco ceduo	202	68	2.618,62
Id.	122	6	—	Pascolo	—	91	21,77
Id.	122	7	—	Seminativo	42	92	1 794,06
Id.	122	8	—	Pascolo	28	39	388,36
Id.	122	9(p)	—	Seminativo	399	95	16.717,85
Id.	122	10	—	Pascolo	1	82	24,89
Id.	122	11	—	Bosco ceduo	4	52	58,41
Id.	122	12	—	Pascolo	5	40	73,87
Id.	122	16	—	Seminativo	1	42	34,01
Id.	122	17	—	Pascolo	14	85	355,53
Id.	122	18	—	Seminativo	3	77	157,59
Id.	122	29(p)	—	Bosco ceduo	80	00	1.033,60
Id.	122	37(p)	—	Seminativo	80	75	1.933,15
Id.	122	38	—	Id.	21	54	900,37
Id.	122	39	—	Id.	59	39	1.421,81
Quattro Casette	122	40	—	Pascolo	—	84	4,14
Id.	122	41	—	Seminativo	112	35	4.696,23
Id.	122	42		Pascolo	18	34	250,88
Id.	122	43	—	Id.	12	64	172,90
Tagliatella	122	44	—	Seminativo	41	92	1.003,58
Quattro Casette	122	45	—	Pascolo	21	55	515,89
Id.	122	46	—	Bosco ceduo	102	73	1.327,26
Id.	122	47	—	Pascolo	11	07	151,43
Id.	122	48(p)	—	Bosco ceduo	282	00	3.643,43
S. Giovanni	122	49(p)	—	Prato	75	00	4.845,00
Id.	122	50	—	Bosco ceduo	125	04	1.615,53
Id.	122	51	—	Pascolo	29	93	409,45
Quattro Casette	122	52(p)	—	Id.	8	00	191,50
Quarto del Casale	122	126(p)	—	Seminativo	60	64	1.451,66
Id.	122	129	—	Pascolo	14	34	196,15
Id.	122	130	—	Id.	17	30	414,16
Id.	122	131	—	Id.	1	27	17,37
Quattro Casette	122	207	—	Sterile	7	52	0,30
S. Giovanni	122	209	—	Pascolo	20	00	273,60
Quarto del Casale.	122	223	—	Bosco ceduo	47	76	617,04
Id.	122	225	—	Pascolo	1	23	29,45
Id.	122	226	—	Id.	2	40	32,83
Tagliatella	122	2	—	Seminativo	88	09	2.108,89
Id.	122	216	—	Pascolo	32	64	446,50
				Totali	2.323	92	60.953,99

Pari ad Ha. 232.39.20

Confini

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dal seguente accorpamento sito in località « S. Giovanni », « Quattro Casette », « Tagliatelle » e « Quarto del Casale » distinto a V. C. alla Sez. 122, confina :

Nord con il limite sud delle particelle 118 e 53 ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 49, 52 e 48, le cui parti nord sono comprese nei terreni già soggetti ad esproprio ; con parte del limite sud della particella 126 ; con la linea del frazionamento operato sulla medesima, la cui parte nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio ; nuovamente con il limite sud della particella 126 e con il limite di proprietà ;

Est con il limite di proprietà coincidente con il Rio Palidoro ;

Sud con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Castel Campanile ;

Ovest con il fosso della Ficona ; con la linea del frazionamento operato sulle particelle 9, 29 e 37, le cui parti ovest rimangono alla Ditta e con il fosso di Tor Pascolare.

L'indennità di espropriazione è di L. 22.327.485,05 (ventiduemilionitrecentoventisettemilaquattrocentottantacinque e cent. 5) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3653.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzara Achille fu Giuseppe, in comune di Pescina (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzara Achille fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Pescina (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta :

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzara Achille fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pescina (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 1.51.98, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni ricadenti nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 171. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Mazzarra Achille fu Giuseppe in comune di Pescina (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2507 (*N C.*)					
Le Ruare	15	175(p)	—	Seminativo	4ª	1	51	98	425.55

Confini

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Ruare », distinto a N.C. al foglio 15 confina:

Nord con la linea del frazionamento operato sulla particella 175, la cui parte nord è compresa nei terreni già soggetti ad esproprio;

Sud-Est con la linea del frazionamento operato sulla particella 175 la cui parte sud-est rimane alla Ditta con il limite di proprietà;

Sud-Ovest con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 151.071,43 (centocinquantunmilasettantuno e cent. 43) e vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n, 3654.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzoni Giuseppe fu Enrico, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoni Giuseppe, fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 10 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzoni Giuseppe fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per la superficie di ettari 58.91.15, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo di complessivi ettari 58.91.15.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 172. — PALLA.

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Mazzoni Giuseppe fu Enrico in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 413 (N. C.)					
Poggio Tristo	117	6 (p)	–	Seminativo	2ª	19	85	11	6.749,38
Pozzo Chiarone	117	20		Idl	2ª	24	06	10	8.180.74
Id.	117	21(p)	—	Id.	2ª	14	99	94	5.099.79
					Totali	58	91	15	20.029,91

Confini :

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta S. Angelo » confinante:

Nord : con la linea del frazionamento operato sulla particella 6 (foglio 117) la cui parte nord rimane alla Ditta; con il fosso di Poggio Tristo;

Nord-Est : con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 117); con il limite ovest della particella 10 (foglio 117); con parte del limite sud della particella medesima; con i limiti ovest e sud della particella 11 (F. 117); con la strada comunale Pescia Fiorentina Chiarone; con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 117) la cui parte nord rimane alla Ditta;

Sud-Est : con il limite di proprietà coincidente con il fiune Chiarone;

Sud : con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 117) la cui parte sud costituisce il 2° accorpamento esproprio; con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 117) coincidente con la strada comunale Pescia Fiorentina-Chiarone; con il limite della proprietà coincidente in parte col fosso di Poggio Tristo;

Nord-Ovest : con parte del limite sud-est della particella 5 (foglio 117).

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.